



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 28/103 al N.

10081

TITOLC DEL FILM

Definitivo :

Provvisorio : L'ODORE DEL SANGUE

Produttori: BIANCAFILM SRL (20%) ('), MIKADO FILM SPA (80%) ('')

Rappresentanti legali: DONATELLA BOTTI ('), LUIGI MUSINI ('')

Sedi Sociali: ROMA, VIA F.LAMPERTICO 7 ('') - MILANO, VIA VITTOR PISANI 12 ('')

Nome e domicilio degli eventuali procuratori:

Capitali sociali:
Regista : MARIO MARTONE (ITALIA)

Autore del soggetto : MARIO MARTONE (ITALIA)

Autore della sceneggiatura : MARIO MARTONE

201

(ITALIA)



Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : CESARE ACCETTA
(ITALIA)

Autore della scenografia : SERGIO TRAMONTI
(ITALIA)

Autore del montaggio : JACOPO QUADRI (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 5 MAGGIO 2003

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale per il Cinema con 4350. del 18/06/2003.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 6339 del 18/5/2006
Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 9 APRILE 2004

al Cinema ARISTON 1 di GENOVA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, eventuali altri dati).

DICHIARAZIONE PREVENTIVA di NAZIONALITA' ITALIANA quale
FILM di INTERESSE CULTURALE NAZIONALE (per motivi artistici e
culturali), comunicata dal ministero per i Beni e le Attività Culturali con
nota n. 5389 del 9/7/2003

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, con nota (1)
n. 18.0.00 8369 del 25/9/2003 ha comunicato de



il film sarà realizzato in regime di coproduzione italo-francese con le seguenti quote: 85% ITALIA-15% FRANCIA.

- (1) Il M.B.A.C. con note n. 5854/S.5.06 pervenute il 17/5/06, ha comunicato che la coproduzione italo-francese è decaduta; pertanto il film è prodotto solo dal gruppo italiano BIANCA FILM srl (quota 20%) e MIKADO FILM SPA (quota 80%).

AMMISSIONE Ai BENEFICI DI LEGGE (Decreto 8/11/2006)

ANNOTAZIONI

- 1) Modificato alla Serie il 21 Luglio 2003 ore 8,37
prot. 56457 (Atto datato 31-3-2003 Rega A.E. di Roma
1 il 10-7-2003 al n 12286 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

5 sul Pubblico Registro Cinematografico tenuto da e presso la S.I.A.E. del



contratto con il quale: **BIANCA FILM SRL** con sede in Roma, via F. Lampertico 7, P.I.: 04398781007, in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Donatella Botti (nel testo che segue indicata come "BIANCA") E **MIKADO FILM SPA** con sede in Milano, Via Vittor Pisani 12, P.I.: 09036070150, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Luigi Musini (nel testo che segue, indicata come "MIKADO"), **hanno stipulato quanto segue:**

Obbligo e oggetto della Coproduzione

2) **BIANCA** e **MIKADO** si obbligano reciprocamente a co-produrre congiuntamente il **FILM** lungometraggio 35 mm., a colori, della durata non inferiore a 90 (novanta) minuti e non superiore a 120 (centoventi) minuti, di nazionalità italiana, dal titolo provvisorio "**L'ODORE DEL SANGUE**" (nel testo che segue, indicato come il "**FILM**"), per la regia di Mario Martone

Produzione esecutiva

3) La produzione esecutiva del **FILM** è affidata a **BIANCA**.

Costo di Produzione e proprietà del film

4) Il costo di produzione del **FILM**, completo in ogni sua parte, comprese le musiche e gli effetti, è preventivato in € 3.016.000,00 (tre milioni e sedicimila) come da preventivo dettagliato che si allega sotto la lettera A) e le quote di ripartizione del costo di produzione a carico di ciascuna delle società saranno le seguenti:

- **BIANCA** 20,00% (venti per cento)
- **MIKADO** 80,00% (ottanta per cento)

Pertanto in tale proporzione sono ripartiti ed acquisiti da **BIANCA** e **MIKADO** tutti i diritti, per tutto il mondo ed in perpetuo, nessuno escluso, inerenti al **FILM**, alla sua proprietà ed al suo sfruttamento.

Importi coproduzione e scadenze

7) **MIKADO**, quale co-produttore del **FILM** corrisponderà a **BIANCA**, previa emissione di regolari fatture, l'importo complessivo di € 2.412.800,00 (due milioni quattrocentododicimila ottocento/00) con scadenze e modalità che le parti stabiliranno di comune accordo in base al piano di lavorazione del **FILM** e comunque da stabilirsi entro il 31.05.2003.

Ripartizione proventi FILM



9) a) MIKADO, in virtù del presente accordo, avrà diritto a percepire, fin dalla prima lira, il 100% (cento per cento) di tutti i proventi, nessuno escluso, di quota produttore derivanti dallo sfruttamento economico del FILM, il 100% (cento per cento) della totalità degli eventuali contributi e premi governativi maturandi sul FILM concessi al produttore in dipendenza di Leggi presenti e/o future, e il 100% (cento per cento) di ogni altro eventuale introito, a qualunque titolo pervenuto in relazione al FILM, comprese espressamente le eventuali quote versate da terzi coproduttori, il tutto fino alla concorrenza di € 2.412.800,00 a fronte di quanto versato a titolo di coproduzione

b) Successivamente al verificarsi di tutto quanto previsto al punto a) che precede nel presente articolo, tutti i proventi di quota produttore, nessuno escluso, derivanti dallo sfruttamento economico del FILM, saranno ripartiti secondo le quote di proprietà indicate al precedente art. 4) e precisamente:

- BIANCA 20,00% (venti per cento)
- MIKADO 80,00% (ottanta per cento)

1) Modificato allo Siae il 3 Maggio 2004 ore 13
prot. 57192 (Atto datato 18-12-2003 Regia A.E. di Roma
1 del 27-4-2004 al n. 7801 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'atto con il quale la **BIANCA FILM SRL** con sede in Roma, via F. Lampertico 7, (nel testo che segue indicata come "BIANCA" e/o "CONCEDENTE") ha concesso a **MIKADO FILM SPA** con sede in Milano, via Vittor Pisani 12 (nel testo che segue, indicata come "MIKADO" e/o "CONCESSIONARIA"), che ha accettato, i **diritti esclusivi di sfruttamento Cinematografico in Italia** Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, navi, aerei battenti bandiera italiana e installazioni militari e civili italiane, ovunque situate (il tutto collettivamente indicato, nel testo che segue, come "Territorio") del **film lungometraggio** a colori di interesse culturale nazionale, in corso di realizzazione, dal titolo "**L'odore del sangue**" per la regia di Mario Martone, d'ora in poi denominato

il "FILM", per un periodo di **dieci anni** dalla sottoscrizione del presente atto.

Modalità commerciali

5) La CONCESSIONARIA concorderà con la CONCEDENTE le condizioni generali di attuazione della distribuzione: il piano di lancio pubblicitario ed il relativo materiale (foto buste, affissi, flani), il numero delle copie da stampare e il piano di programmazione, nonché tutte le iniziative promozionali di carattere particolare o eccezionale. MIKADO avrà la più ampia libertà di azione nella scelta dei clienti, dei prezzi e delle percentuali di noleggio.

BIANCA comunicherà a MIKADO gli eventuali impegni pubblicitari assunti nei confronti di terzi, precedentemente alla sottoscrizione del presente atto. Per ogni eventuale impegno pubblicitario futuro che BIANCA intendesse assumere, dovrà preventivamente ottenere l'approvazione scritta di MIKADO.

Costi di Distribuzione

6) La CONCESSIONARIA provvederà, a sua cura e spese, alla stampa delle copie del FILM e delle presentazioni, alla pubblicità necessaria per il lancio e lo sfruttamento del FILM, nonché alla verifica, spedizione e assicurazione delle copie, agli eventuali dispositivi anti-pirateria, all'abbonamento SIAE e verifica incassi e ad ogni altra lavorazione e/o onere e/o spesa necessaria e connessa alla distribuzione, il tutto per un importo complessivo non superiore a € 600.000,00 (seicentomila).

Ogni spesa, eccedente tale importo, dovrà essere preventivamente concordata con la CONCEDENTE in forma scritta.

Corrispettivo

Il corrispettivo, per la concessione dei diritti di cui all'art. 2 del presente atto, è determinato secondo quanto previsto all'art. 8 punto b, che segue nel presente atto.

Ripartizione dei Proventi

8) Gli incassi lordi derivanti dallo sfruttamento Cinematografico del FILM nel Territorio saranno ripartiti, fin dalla prima lira, con le seguenti proporzioni e modalità

a) Fino al totale recupero di tutti i costi di distribuzione di cui all'art. 6 che precede nel presente atto:

- 25% (venticinque per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione
75% (settantacinque per cento) a MIKADO, quale recupero e fino alla concorrenza dei costi di distribuzione sostenuti

b) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione come stabilito all'articolo 8) lettera a che precede:





- 25% (venticinque per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione
- 75% (settantacinque per cento) a BIANCA e MIKADO, quale corrispettivo della presente concessione e secondo le rispettive quote di proprietà del FILM.

Fatto salvo quanto previsto al punto a) che precede e all'art. 9 che segue, resta comunque inteso che MIKADO nulla potrà pretendere da BIANCA in relazione ad eventuali spese rimaste a carico di Mikado e non recuperate.

Cessioni in garanzia

9) Al fine di garantire a MIKADO l'integrale recupero dei costi di distribuzione, dalla stessa sostenuti secondo quanto stabilito all'art. 6 che precede, le parti in epigrafe convengono, inoltre, di cedere e garantire, in primo grado assoluto, a MIKADO il 80% (ottanta per cento) dell'eventuale premio di qualità, il tutto fin dalla prima lira e fino alla concorrenza di complessivi € 600,000,00 (seicentomila) o il maggior importo eventualmente successivamente concordato. Ai fini della presente cessione s'intende ceduta la sola quota di competenza di MIKADO, restando nella disponibilità di BIANCA la residua quota del 20%.

6065
iii) Notificato alla Siae il 27 Maggio 2004, ore 11
prot. 57248 (Atto datato 18-5-2004, Regio A.E. di
Palestrina il 25-5-2004 al n. 1106 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della BIANCAFILM S.r.l. e della MIKADO FILM S.p.a., da ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale), pro - solvendo e fino alla concorrenza di euro 2.929.456,00 (euro

duemilioniinovecentoventinove milaquattrocentocinquantasei/00) ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 più volte richiamato:

2) di tutti i diritti e proventi relativi al film intitolato "L'ODORE DEL SANGUE" e quindi a puro titolo esemplificativo e non tassativo:

a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;

b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay - TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home -

video e D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Mutuataria, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:

- la quota 90% dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;

- il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla mutuataria giusta il disposto dell'art.26 comma 8 del D.L. 14/1/94 n. 26 convertito nella Legge 1/3/94 n. 153 e art.4 decreto M.B.A.C. n. 531 del 2/11/99;

- la quota 90% del totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- la quota 90% dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato:

a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;

b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;

c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);

d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri, ad eccezione di quelli di spettanza del coproduttore francese, nella misura del 76,50% (85% del 90%);



2) tutto il materiale di sua spettanza, relativo al film intitolato " L'ODORE DEL SANGUE " e quindi, fra l'altro, in particolare il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.



GS
iv) Notificato alla Siae il 9 Giugno 2001, ore 16,30 prot. 57274 (Atto datato 1-6-2001, Reg. a. A.E. di Palestrina il 7-6-2001, al n. 1207 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Cessione da parte della BiancaFilm S.r.l. e della Mikado Film S.p.A. ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, cedono una volta che avranno recuperato definitivamente il costo industriale del film, intitolato "L'odore del sangue" il 7% (setteper cento) del 100% (cento per cento) degli ulteriori proventi di propria spettanza, in favore dell'autore che ha collaborato alla realizzazione del film così suddivisi:

- del Sig. Mario Martone, come sopra domiciliato, che accetta:
 - il 2,33% (due trentatré per cento) quale regista del film;
 - il 2,33% (due trentatré per cento), quale autore del soggetto
 - il 2,33% (due trentatré per cento), quale autore della sceneggiatura.



GS
v) Notificato alla Siae l'8 Novembre 2001, ore 10,10 prot. 57518 (Atto datato 21-10-2001, Reg. a. E. di Roma 1 il 4-11-2001, al n. 105861 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione dell'atto con il quale la Mikado Film S.p.A. ha postergato la trascrizione della cessione di tutti i proventi Italia ed Estero, compresi contributi governativi e premio di qualità, relativi al film "L'odore del sangue" effettuata secondo le



modalità e termini previsti nel Contratto di Coproduzione intercorso con Bianca Film S.r.l. in data 31.03.2003 registrato a Roma 1 il 10.07.2003 al n. 12286 Serie 3 e notificato alla SIAE il 23.03.2003, alla trascrizione della cessione degli stessi cespiti sopra specificati, relativi al medesimo film, effettuata in favore della BNL, S.C.C.T. S.p.A. dalla Mikado Film S.p.A. e dalla Bianca Film Srl con atto in data 18.05.2004 registrato a Palestrina il 25.05.2004 al n. 1106 notificato alla SIAE il 27.05.2004, per modo che, la cessione effettuata in favore della BNL S.C.C.T. S.P.A. dalla Mikado Film S.p.A. e dalla Bianca Film Srl, con atto in data 18.05.2004, abbia priorità assoluta su quella spettante, sul film medesimo, alle predette Mikado Film S.p.A in forza del sopra citato Contratto di Coproduzione del 31.03.2003;

NOTA D'UFFICIO: il contratto di data 31/3/2003 registrato all' Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 10/7/2003 al n 12286 serie 3 è stato notificato alla Siae in data 21/7/2003 e non in data 23/3/2003.



* VI) *Notificato alla Siae il 14 febbraio 2005 ore 17,10 prot. 57887 (Atto datato 13-12-2004)*

* ANNULLASI QUANTO INTERLINEATO

VII) Notificato alla Siae il 14 Febbraio 2005 ore 17.10 prot. 57887 (atto datato 13/12/2004 reg a A.E. di Roma 1 l'8/2/2005 al n 2529 serie 3) ed annotato in data 13/6/2005 alla produzione dell'atto con l'attestazione dell'avvenuta registrazione.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Atto di parziale modifica all'atto di cessione del 01 Giugno 2004 registrato e notificato al MBAC e SIAE in data 9/06/04, da parte della BiancaFilm S.r.l. e della Mikado Film S.p.A. ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, previo recupero definitivo del costo industriale del film intitolato "L'odore del sangue" il 7% (setteper cento) del 100% (centoper cento) degli ulteriori proventi di propria spettanza, in favore dell'autore Sig. Mario Martone, come sopra domiciliato, che ha accettato e collaborato alla realizzazione del film così suddivisi:

- il 2,33% (due trentatre per cento) quale regista del film;
- il 2,33% (due trentatre per cento), quale autore del soggetto



il 2,33% (duecentotrentatre per cento), quale autore della sceneggiatura;

Per un mero errore di trascrizione la quota del 2,33% quale autore della regia dovrà così leggersi:

il 2,34% (duecentotrentaquattro per cento), quale autore della regia.



vii) Modificato alla Siae il 5 giugno 2006 ore 15.30 prot. 59016 (Atto datato 29-7-2005 Reg. A.E. di Palestrina il 30-5-2006 al n. 1657 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, sin dal primo euro, da parte della MIKADO FILM S.p.A. alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale), pro - solvendo e fino alla concorrenza di euro 505.000,00 (cinquecentocinquemila/00), ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", limitatamente al territorio italiano, di tutti i diritti e proventi sotto specificati, relativi al film intitolato "L'ODORE DEL SANGUE" unitamente a quelli pervenute dalla BIANCA FILM S.r.l., in forza del contratto in data 18.12.2003 registrato all'Ufficio all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma I il 27.4.2004 al n. 7801 serie 3 notificato alla S.i.a.e. il 3.5.2004 e cioè:



1) tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica ;

2) i proventi spettanti alla mutuataria, in conseguenza dell'utilizzazione economica del film, ossia:

- il totale importo dei proventi di noleggio cinematografico, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione ;

- la quota 80% del totale importo dell'eventuale premio di qualità.

viii) Modificato alla Siae il 30 Novembre 2006 ore 10 prot. 59300 (Atto datato 13-11-2006 Reg. U.E. di Roma 2 il 16-11-2006 al n. 18298/3)

15

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, da parte della BIANCAFILM



S.r.l., e della MIKADO FILM S.p.a., da ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale), a maggior garanzia della residua esposizione, oltre eventuali interessi anche di mora, relativa alla quota non assistita dalla "Garanzia Statale", del prestito di euro 2.253.428,00=(duemilioni duecentocinquantaquattrocentoventotto/00) a valere sulla Legge 4.11.1965 n. 1213 e successive modificazioni, integrata dal D.L. 14/1/94 N.26 convertito nella Legge 1/3/94 n.153 destinato alla produzione del film di riconosciuto di interesse culturale nazionale dal titolo "L'ODORE DEL SANGUE" concesso con atto in data 18.5.2004 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palestrina il 25.5.2004 al n. 1106 serie 3 e notificato alla SIAE il 27.5.2004:

1) di tutti i diritti e proventi relativi al film intitolato "L'ODORE DEL SANGUE" e più precisamente a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;

b) i diritti di pubblicazione e d'utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay - tv e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione) e mediante home - video e "D.V.D.":

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Società, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè l'ulteriore:

- quota 10% del totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;

- quota 10% del totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- quota 10% del totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusioni di qualsiasi altro mezzo non indicato:

a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;

b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;

c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);

d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quando sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - tv, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva, come sopra specificati, in tutti i paesi esteri, ad eccezione di quelli di spettanza del coproduttore francese, nella misura dell'ulteriore quota 8,5%;

2) tutto il materiale, di sua spettanza, relativo al film intitolato "L'ODORE DEL SANGUE" quindi, fra l'altro, in particolare il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	L10545 16-04-2007 L'ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO PROVE D'ORCHESTRA OVVERO COME NACQUE LA FAMIGERATA ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO; UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	LUCKY RED S.R.L. 55.00 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	DITTA INDIVIDUALE PIRATA M.C. DI AGOSTINO FERRENTE 35.00 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCA FILM S.R.L. 10.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 22/10/2007
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2003 30-10-2003
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	AGOSTINO FERRENTE - ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	AGOSTINO FERRENTE - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	AGOSTINO FERRENTE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO GAUDIOSO - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALBERTO FASULO - -
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SABRINA VARANI - -

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLO BONFINI - -

COSTUMI	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ROMINA DEL PRETE - ITALIA

MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DESIDERIA RAYNER - ITALIA
COMMENTO MUSICALE	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIO TRONCO - -
DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	- - - - 10-09-2006 Cinema
CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -
PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 16/01/07 al N.

10565

TITOLO DEL FILM

Definitivo

Definitivo: L'ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO



Provvisorio

Provvisorio: PROVE D'ORCHESTRA OUVERO COME NACQUE LA FAMIGERATA ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO



Produttori: EYESCREEN SRL ('), PIRATA M.C. DI AGOSTINO FERRENTE DITTA INDIVIDUALE ('')

(1)

Rappresentanti legali

Rappresentanti legali: MAURIZIO RUSSO ('), AGOSTINO FERRENTE ('')

Sedi sociali o domicili

Sedi Sociali: ROMA, V. CHINOTTO 16 ('') - ROMA, V. FILIPPO TURATI 107 ('')

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore:

Nome e domicilio degli eventuali procuratori:



Capitali sociali: L.

Capitali sociali:

Regista : AGOSTINO FERRENTE (NAZ. NON COMUNICATA)

Autore del soggetto:

Autore del soggetto : AGOSTINO FERRENTE (NAZ. NON COMUNICATA)

Autori della sceneggiatura:

Autori della sceneggiatura: AGOSTINO FERRENTE

(NAZ. NON COMUNICATA), MASSIMO GAUDIOSO (NAZ. NON COMUNICATA)

Autore del commento musicale : MARIO TRONCO (NAZ. NON COMUNICATA)

Direttori della fotografia: ALBERTO FASULO (NAZ. NON COMUNICATA), SABRINA VARRANI (NAZ. NON COMUNICATA)

Autore della scenografia : PAOLO BONFINI (NAZ. NON COMUNICATA)

Autore del montaggio : DESIDERIA RAYNER (NAZ. NON COMUNICATA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 30 OTTOBRE 2003

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 4367/CF14092 del 15/03/2007.)


Dichiarazione di nazionalità della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 1144 del 22/10/2007
Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 10 SETTEMBRE 2006

al Cinema ANTEO SALA DUECENTO di MILANO

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

(d) Il M.B.A.C. con nota n. 4367 del 15/3/07 ha comunicato che la LUCKY RED srl (V. Chirotto 16 Roma - legale rappresentante VIVIANA TORCHI) subentra alla EYECSCREEN srl; inoltre si associa anche la BIANCA FILM srl (V. Fedele Lampertico 7 Roma - legale



rappresentante DONATELLA BOTTI) alle società LUCKY RED
srl e PIRATA M.C. di Agostino Ferrente. Le quote produttive
sono le seguenti: 55% LUCKY RED srl - 35% D.I. PIRATA
M.C. di AGOSTINO FERRENTE - 10% BIANCA FILM srl.

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 12/6/08)

ANNOTAZIONI

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TIPOLOGIA OPERA	L10763 25-09-2008 L'UOMO CHE AMA UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCA FILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/07/2010
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2008 25-02-2008
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIA SOLE TOGNAZZI - ITALIA
SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIA SOLE TOGNAZZI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	IVAN COTRONEO - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIA SOLE TOGNAZZI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	IVAN COTRONEO - ITALIA
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ARNALDO CATINARI - ITALIA
SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	TONINO ZERA - ITALIA
COSTUMI	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANTONELLA CANNAROZZI - -
MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	WALTER FASANO - ITALIA
COMMENTO MUSICALE	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARMEN CONSOLI - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N.	102070
DATA NULLA OSTA	2008-10-20 00:00:00.0
DURATA METRI	2670
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	23-10-2008
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 25/09/08 al N.

10463

[Handwritten signature]

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

[Handwritten signature]

Provvisorio : L'UOMO CHE AMA

Produttore : BIANCAFILM SRL

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

[Handwritten signature]

Sede Sociale : ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 7



Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :



Capitale sociale :
Regista : MARIA SOLE TOGNAZZI (ITALIA)

Autori del soggetto: MARIA SOLE TOGNAZZI (ITALIA),
IVAN COTRONEO (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: IVAN COTRONEO

(ITALIA), MARIA SOLE TOGNAZZI (ITALIA)



Autore del commento musicale : CARMEN CONSOLI (ITALIA)
Direttore della fotografia : ARNALDO CATINARI (ITALIA)
Autore della scenografia : TONINO ZERA (ITALIA)
Autore del montaggio : WALTER FASANO (ITALIA)

Handwritten signature

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 25 FEBBRAIO 2008

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 37.10.002581/CF15328 del 14/02/2008.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 8070 del 16/7/2010
Lunghezza film: m.



* ANNULLASI QUANTO INTERVINCO E LEGGASI

23 OTTOBRE 2008
AUDITORIUM PALCO DELLA MUSICA S. CECILIA
di ROMA.

Data di prima proiezione in pubblico: **24 OTTOBRE 2008**
al Cinema **ARISTON** di **TRAPANI ***

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

(1) (2)

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITA' ITALIANA comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n. **6290** del **26/5/2008**

(1)

Il M.B.A.C., con nota n. 5774 del 27/04/2010, ha comunicato che, con D.M. del 10/06/2008, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 22/01/2004 n. 28. La presente comunicazione è annotata in data 23/11/2010.



(2)

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (DECRETO 22/10/2010)

ANNOTAZIONI

1) Notificato alla Lice il 25 Settembre 2008
alle ore 12,15 prot. n. 60356 (Atto del foto
1/8/2007 e registrato all'U.E. di Roma il
17/9/2008 al n. 18655 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

fm

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente alla sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":

Il sig. Ivan Cotroneo via della Lungara 3, 00100 R O M A C.F. CTRVNI68B21F839Y
in qualità di co-autore della sceneggiatura cinematografica dal titolo "L'uomo che ama"

cede

alla Bianca Film s.r.l., in persona del suo amministratore unico signora Donatella Botti, con sede in Roma, via Lampertico n.7, partita IVA e C.F. 04398781007 che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sulla sceneggiatura di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake" e "spin off" (fermo restando che in caso di cessione di questi ultimi la BiancaFilm dovrà interpellare il sig. Cotroneo per, eventualmente, affidargli l'elaborazione, anche congiunta, dei nuovi elaborati).

Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed omnicomprensiva di Euro 50.000,00 (di cui il 60% per le Sue prestazioni professionali e il 40% per la cessione dei relativi diritti) più IVA, se dovuta, e al lordo delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

11) Notificato alla Pice il 25 Settembre 2008 alle ore 12,15 prot. n. 60357 (Atto datato 1/8/2008 e registrato all'A.E. di Roma il 17/09/2008 al n. 18657 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente al soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":



lu

Il sig. Ivan Cotroneo via della Lungara 3, 00100 R O M A C.F. CTRVNI68B21F839Y
in qualità di co-autore del soggetto cinematografico dal titolo "L'uomo che ama"

cede

lu

alla **Bianca Film s.r.l.**, in persona del suo amministratore unico signora Donatella Botti, con sede in Roma,
via Lampertico n.7, partita IVA e C.F. 04398781007 che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi
titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sul soggetto di
cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo,
di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake"
e "spin off".

Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed omnicomprensiva di
Euro 7.500,00 più IVA, se dovuta, e al lordo delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

111) Notificato allo *fi* il 25 Settembre 2008
alle ore 12,15 prot. n. 60358 (Atto delibato
1/8/2007 e registrato all' *A. E.* di Roma il
17/9/2008 al n. 18658 Serie 3)



lu

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale
relativamente alla sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al
realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":

La signora Maria Sole Tognazzi Piazza dell'Orso 3, 00195 R O M A C.F. TGNMSL71E42H501B
in qualità di co-autore della sceneggiatura cinematografica dal titolo "L'uomo che ama"

cede

lu

alla **Bianca Film s.r.l.**, in persona del suo amministratore unico signora Donatella Botti, con sede in Roma,
via Lampertico n.7, partita IVA e C.F. 04398781007 che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi
titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sulla sceneggiatura di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake" e "spin off" (fermo restando che in caso di cessione di questi ultimi la BiancaFilm verserà alla sig.ra Tognazzi il 10% dell'importo incassato.)



Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 25.000,00 (di cui il 60% per le Sue prestazioni professionali e il 40% per la cessione dei relativi diritti) più IVA, se dovuta, e al lordo delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

6003
IV) Notificato alle Pise il 25 Settembre 2008
alle ore 12,15 prot. n. 60359 (Atto
datato 1/8/2008 e registrato all'U.E. di
ROMA il 17/9/2008 al n. 18660 Serie 3)



NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente al soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":

La signora Maria Sole Tognazzi Piazza dell'Orso 3, 00195 ROMA C.F. TGNMSL71E42H501B
in qualità di co-autore del soggetto cinematografico dal titolo "L'uomo che ama"

Maria Sole Tognazzi

cede

alla Bianca Film s.r.l., in persona del suo amministratore unico signora Donatella Botti, con sede in Roma, via Lampertico n.7, partita IVA e C.F. 04398781007 che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sul soggetto di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake" e "spin off" (fermo restando che in caso di cessione di questi ultimi la BiancaFilm verserà alla sig.ra



Tognazzi il 10% dell'importo incassato).

Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 10.000,00 più IVA, se dovuta, e al lordo delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

v) Notificato alla Lic il 30 settembre 2008 alle ore 13,00 prot. n. 60391/Atto delato 12/9/2008 e registrato all'A.E. di Roma e in data 24/9/2008 al n. 14418 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale la BIANCA FILM S.r.l., con sede legale in Roma, Via Fedele Lampertico n. 7 ("CEDENTE"), titolare del 100% (cento per cento) dei diritti dominicali e di sfruttamento economico qui negoziati del lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", per la regia di Maria Sole Tognazzi (il "Film"), ha:

a) ceduto e trasferito in esclusiva a MEDUSA FILM S.p.A., con sede legale in Roma (00165), Via Aurelia Antica n.422/424 ("CESSIONARIA"), che ha accettato ed acquistato, il 71% (settantuno per cento) dei diritti dominicali del Film - o la diversa percentuale che sarà definita entro il termine, di 180 giorni dalla prima uscita cinema del Film, di accertamento dei costi a consuntivo del Film con le modalità previste all'art. 5, comma 7, del D.M. 12.4.2007, recante "modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica" - (di seguito per brevità anche la "Quota Non Finanziata") - inclusi i diritti d'autore e di utilizzazione economica del soggetto e della sceneggiatura, la proprietà per pari quota del materiale del Film (positivo, negativo e sonoro) ed i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, come appreso definiti, e relativi proventi (di seguito, collettivamente, i "Diritti Dominicali").

b) concesso in licenza esclusiva alla CESSIONARIA, che ha accettato ed acquistato, i seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico sulla residua quota del 29% (ventinove per cento) - o nella diversa percentuale che sarà definita a consuntivo come sopra specificato - del Film (i "Diritti Licenziati"):

DIRITTI HOME VIDEO (Rental, Commercial Video, Edicola, Sell-Through, in tutti i relativi canali di vendita, inclusi "door to door", "mailing", ecc.) (per brevità anche "Diritti Home Video" o "Diritti Video") (v. Allegato "B" per le definizioni);

DIRITTI PAY-PER-VIEW/NVOD, Video-on-Demand (non via Internet), PAY TV e FREE TV (per brevità "Diritti TV") (v. Allegato "B" per le definizioni);

DIRITTI VOD/Internet, DIRITTI ON-LINE/INTERNET, DIRITTI INTERATTIVIMULTIMEDIALI e DIRITTI ANCILLARY (v. Allegato "B" per le definizioni).

c) concesso altresì in esclusiva alla CESSIONARIA, che ha accettato, il diritto di distribuire il Film nelle sale cinematografiche italiane ed in particolare di utilizzare i DIRITTI THEATRICAL, NON THEATRICAL e PUBLIC VIDEO (per brevità anche "Diritti Cinematic" o "Distribuzione Cinematic").

I Diritti Licenziati sono concessi in licenza dalla CESSIONARIA alla CEDENTE per i seguenti periodi di sfruttamento:

- Diritti Cinematic: n. 5 (cinque) anni dalla prima uscita cinematografica del Film in Italia (la "Prima Uscita Cinema");
- Diritti Video: n. 15 (quindici) anni dalla prima uscita Home Video Rental o Sell-Through, a seconda di quale avverrà prima;
- Diritti VOD/Internet, On-line/Internet, Diritti Interattivi e Multimediali, Diritti Ancillary: n. 15 (quindici) anni dalla Prima Uscita Cinema;
- Diritti Pay TV, Pay-per-view/NVOD, Video-on-Demand (non via internet): n. 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di primo sfruttamento Pay TV o Pay-per-view/NVOD o Video-on-Demand (non via Internet), a seconda di quale avverrà prima;
- Diritti Free TV: n. 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° giorno del 25° mese dalla Prima Uscita Cinema, ovvero dall'antecedente data di primo sfruttamento Free TV.

I Diritti Dominicali e i Diritti Licenziati sono concessi in relazione al territorio italiano intendendosi per tale l'ITALIA compresi Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e - limitatamente ai Diritti Video e Diritti TV - anche Montecarlo in lingua Italiana, Svizzera Italiana e Capo d'Istria. Con riferimento al territorio estero, intendendosi per tale il mondo intero esclusi il Territorio Italiano, lo sfruttamento del Film avverrà alle condizioni indicate dalla CESSIONARIA, sentita la CEDENTE, in ragione delle rispettive quote di titolarità di diritti sul Film.

Ferma restando la piena titolarità in capo alla CESSIONARIA dei ricavi derivanti dallo sfruttamento economico del Film per la Quota Non Finanziata dei Diritti Dominicali, in ogni formato e con ogni mezzo, sulla quota di ricavi relativi ai Diritti Licenziati, alla CESSIONARIA spettano il 100% dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti TV, dei Diritti VIDEO-ON-DEMAND/Internet, dei Diritti ON-LINE/INTERNET, dei Diritti INTERATTIVI e MULTIMEDIALI e dei Diritti Ancillary nonché le percentuali dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Home Video di seguito indicate:

A) "Canale Rental" e "Canale Commercial Video"

- 35% (trentacinque per cento) di quanto effettivamente incassato dal prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla CEDENTE;
- 65% (sessanta cinque per cento) alla CESSIONARIA (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della CESSIONARIA per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 45% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);

B) "Canale Sell-through (in tutti i relativi canali di vendita, inclusi "door to door", "mailing" etc.)"



- **15%** (quindici per cento) di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla **CEDENTE**;

- **85%** (ottantacinque per cento) alla **CESSIONARIA** (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della **CESSIONARIA** per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 65% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);



La **CEDENTE** sin d'ora accetta che la **CESSIONARIA** – o sua mandataria – a sua totale discrezione secondo le condizioni del mercato, proceda allo sfruttamento dei Diritti Home Video mediante la commercializzazione dei videogrammi a prezzo ridotto (c.d. "commercializzazione Cut Price").

In caso di commercializzazione Cut Price, i proventi derivanti dallo sfruttamento del "Canale Sell-through (in tutti i relativi canali di vendita, inclusi "door to door", "mailing" etc.)" saranno così ripartiti tra le parti:

a) nel caso in cui il prezzo di cessione dei videogrammi ai rivenditori sia inferiore a 11,00 (undici euro / 00) e maggiore di 9,00 (nove euro / 00);

- **10%** di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla **CEDENTE**;

- **90%** alla **CESSIONARIA** (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della **CESSIONARIA** per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 70% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);

b) nel caso in cui il prezzo di cessione sia inferiore a 9,00 (nove euro / 00) e maggiore di 7,00 (sette euro / 00)

- **7,5%** di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla **CEDENTE**;

- **92,5%** alla **CESSIONARIA** (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della **CESSIONARIA** per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 72,5% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);


c) nel caso in cui il prezzo di cessione sia inferiore a 7,00 (sette euro / 00)

- **5%** di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla **CEDENTE**;

- **95%** alla **CESSIONARIA** (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della **CESSIONARIA** per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 72,5% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);



C) "Edicola"



- **50%** alla **CEDENTE**, di quanto effettivamente incassato al netto di IVA, degli sconti e delle rese, ed al netto dei costi di sub-distribuzione dei distributori specializzati per le Edicole, nonché di tutti i costi connessi alla commercializzazione in Edicola;

La quota di proventi Home Video di spettanza della CEDENTE sarà trattenuta dalla CESSIONARIA a titolo di recupero delle Spese Lancio e Copie (come di seguito definite) - nei limiti consentiti - e dell'importo erogato a titolo di Minimo Garantito in base al contratto.

La CESSIONARIA curerà la distribuzione cinematografica del Film, anche mediante distribuzione Non Theatrical e Public Video (la "Distribuzione Cinematica"). Le modalità di lancio saranno concordate tra le Parti fermo restando che in caso di disaccordo prevarrà la decisione della CESSIONARIA che avrà la più ampia libertà di azione e discrezionalità in ordine alle modalità di distribuzione (es. strategie di promozione, elaborazione del materiale di comunicazione, la data di Prima Uscita Cinema, il numero delle copie, i circuiti, i clienti, le teniture, i prezzi e le percentuali), noleggio, proiezione e rappresentazione, e comunque di utilizzazione del Film nei vari sistemi praticati secondo gli usi di mercato, nessuno escluso. A fronte dell'attività di distribuzione la CESSIONARIA, a titolo di provvigione, tratterrà una percentuale del 25% (venticinque per cento) fisso dei proventi di noleggio e di quanto derivante dalla eventuale distribuzione dei diritti Non Theatrical e Public Video ("Provvigione"). Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà trattenuto dalla CESSIONARIA fino al recupero dei costi relativi alle Spese Lancio e Copie (come di seguito definite) e dell'importo erogato a titolo di Minimo Garantito. Una volta avvenuto il recupero delle Spese Lancio e Copie e del Minimo Garantito, i proventi di noleggio e quant'altro derivante dalla distribuzione theatrical e non theatrical del Film, al netto della commissione del 25% (venticinque per cento) di spettanza della CESSIONARIA, saranno divisi tra le Parti nei limiti delle proprie quote di titolarità di diritti sul Film. La CESSIONARIA si impegna ad anticipare le spese di distribuzione, ivi inclusi i costi per copie, lancio e pubblicità del Film (di seguito le "Spese Lancio e Copie"). La CEDENTE, avendo interesse alla miglior distribuzione del Film ed al fine di consentire alla CESSIONARIA il recupero integrale delle Spese Lancio e Copie, contribuirà al suddetto recupero riconoscendo alla CESSIONARIA gli importi di spettanza della CEDENTE, e che alla stessa verranno erogati, a titolo di contributi di cui all'art. 10 Legge Cinema ed eventuale premio di qualità.

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la CEDENTE di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.

La CESSIONARIA, con l'atto che precede, diventa titolare dei diritti sopra elencati alle condizioni e nei termini concordati.

vi) Notificato alla Sua il 29 Dicembre 2008 ore 10,15 prot. 60535 (Atto datato 15-12-2008 reg. A.B. di Frascati il 23-12-2008 al n. 6933 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

A fronte del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi comunque derivanti al Soggetto Beneficiario dal presente contratto ed in ispecie a garanzia dell'integrale e puntuale rimborso del contributo, in relazione a quanto disposto dall'art.4, comma 5 del decreto, nonché del rimborso di ogni spesa, - ivi comprese quelle previste nell'art. 5 del presente contratto e l'importo di contributi assistenziali e previdenziali di qualsiasi genere e natura, di



imposte e tasse, ecc., che, in mancanza di pagamento da parte del Soggetto Beneficiario, il Soggetto Gestore ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di soddisfare in sua vece - e comunque a garanzia di qualunque somma di cui il Soggetto Gestore risulterà creditore in dipendenza del contributo di cui al presente atto, la società BIANCAFILM S.r.l. nella sua qualità di Soggetto Beneficiario

cede

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, dopo il recupero della quota di costo industriale del film a carico della società, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del film intitolato "L'uomo che ama" pari al 23,54% (ventitrevigolacinquantaquattro per cento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del film determinato, in via provvisoria, in base al costo indicato nell'istanza di contributo fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00). Ai fini della restituzione, la quota di titolarità sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del film definito in sede di consuntivo.

La titolarità dei diritti ceduti verrà meno dopo che il Soggetto Beneficiario avrà provveduto al totale rimborso del contributo percepito.

Al Soggetto Beneficiario viene però attribuito l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia al fine di corrispondere allo Stato quanto di sua spettanza.

Qualora entro 5 (cinque) anni dalla data della prima erogazione del contributo, i proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento di spettanza dello Stato non fossero versati dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore per un importo almeno pari ad euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00), o al minor importo che dovesse risultare in sede di consuntivo, che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del decreto, restando ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento della quota necessaria al raggiungimento del predetto 30% la società Biancafilm S.r.l. quale Soggetto Beneficiario

cede

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato, la titolarità della totalità dei diritti e/o dei proventi di sfruttamento disponibili del film "L'uomo che ama", derivanti dalla quota di proprietà della stessa, fino alla concorrenza di quanto erogato e per un periodo di 5 (cinque) anni.

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

A puro titolo esemplificativo e non tassativo si precisano i proventi connessi ai diritti di sfruttamento previsti dalla normativa vigente:

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
 - b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay - TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home - video, D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;
 - c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti al Soggetto beneficiario, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:
 - il totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;
 - il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi al soggetto beneficiario giusta quanto previsto dal Dlgs n. 28 del 22/1/2004 e dal decreto;
 - il totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato:
 - lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;
 - lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;
 - lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
 - lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.
- Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri;
- tutto il materiale, relativo al film intitolato "L'uomo che ama" e quindi, tra l'altro, in particolare, il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

[Handwritten signature]

VII) Nota ricevuta alla Siae il 31 luglio 2015 ore 10,30 prot.

64661 (Atto datato 26-6-2015 regia A.B. di Roma
4 il 28-7-2015 al n 2899 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale **BIANCA FILM S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n. 15, C.F. e Partita IVA: 04398781007, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (di seguito la "**CEDENTE**") titolare dei diritti d'autore e di sfruttamento economico qui negoziati del lungometraggio cinematografico dal titolo "**L'uomo che ama**" per la regia di Maria Sole Tognazzi (il "**Film**"), ha ceduto in esclusiva a **MEDUSA FILM S.p.A.**, con sede legale in Roma, Viale Aventino 26, R.E.A. 822776, C.F. 03723360156, P.I. 04980391009, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (la "**CESSIONARIA**"), che ha accettato, una quota pari al 29% dei seguenti diritti:

- in esclusiva i diritti, e relativi proventi, PAY TV, PAY PER VIEW, NEAR VIDEO ON DEMAND, VIDEO ON DEMAND (non via internet) (di seguito i "**Diritti Pay TV**") e dei Diritti FREE TV (di seguito i "**Diritti Free TV**") (i Diritti Pay TV e i Diritti Free TV congiuntamente anche i "**Diritti TV**") (Vedi All.to "B" per le definizioni)

- in esclusiva tutti i diritti di sfruttamento economico del Film, nessuno escluso ed eccettuato, e relativi proventi, nel Resto del Mondo (come di seguito definito) (di seguito i "**Diritti Estero**").

I Diritti TV e Estero sono ceduti in perpetuo, con decorrenza rispettivamente:

- i Diritti Pay TV: dal 24 febbraio 2011

- i Diritti Free TV: dal 24 ottobre 2015

- Diritti Estero: dal 12 settembre 2008

E per il seguente territorio:

- per i Diritti TV: ITALIA compresi Città del Vaticano, San Marino, Montecarlo in lingua Italiana, Svizzera Italiana e Capo d'Istria (il "**Territorio Italiano**");

- per i Diritti Estero: il mondo intero escluso il Territorio Italiano (il "**Resto del Mondo**").

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la **CEDEnte** di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	L9620 21-08-2000 LE PAROLE DI MIO PADRE IL TERZO ATTO; UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCA FILM S.R.L. 37.50 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	MIKADO FILM S.R.L. 37.50 % ITALIA
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	RAI CINEMA S.P.A. 25.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 09/04/2002
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2000 26-06-2000
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA COMENCINI - ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA CMENCINI - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA CMENCINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO BRUNI - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA BIGAZZI - ITALIA

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLA COMENCINI - ITALIA

MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	- - - - 25-05-2001 Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 21/8/2000 al N.

9620

B7

TITOLO DEL FILM

Definitivo

Definitivo : **LE PAROLE DI MIO PADRE**

Provvisorio

Provvisorio : IL TERZO ATTO



Produttore

Produttore : BIANCA FILM SRL

(1)

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

Sede Sociale : ROMA, VIA F.LAMPERTICO 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :
Regista : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autore del soggetto : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autore del soggetto

Autori della sceneggiatura: FRANCESCA COMENCINI

Autore della sceneggiatura

(ITALIA), FRANCESCO BRUNI (ITALIA)



Autore del commento musicale:

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : LUCA BIGAZZI (ITALIA)

Autore della scenografia : PAOLA COMENCINI
(ITALIA)

Autore del montaggio : MASSIMO FIOCCHI (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 26 GIUGNO 2000

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dip. Spett. con nota prot. n. 2955 del 18/07/2000.)

Dichiarazione di nazionalità' della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dip. Spett. con nota prot n. 1381 del 9/4/2002
Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 25 MAGGIO 2001

al Cinema ARISTON di TRIESTE

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dip. della Spettacolo - ha comunicato con nota n. 3769 del 25.9.2000 che il film viene realizzato in regime di coproduzione italo-francese: Italia 80%; Francia 20%.



DICHIARAZIONE PROVVISORIA di NAZIONALITÀ ITALIANA rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. 1.3.1994 n. 153 e relative norme di attuazione (art. 2, comma 3 DPCM 24.3.1994 - Interventi in favore del Cinema") - quale FILM di PRODUZIONE NAZIONALE - INTERESSE CULT. NAZ. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo con nota n. 3975 del 5.10.2000

(1) Il Ministero per i Beni e le attività culturali con nota n. 751 del 16/2/2003, ha comunicato che alla SOC. BIANCA FILM srl si è associata la MIKADO FILM srl con sede in MILANO V. VITTOR PISANI 12, legalmente rappresentata da LUIGI MUSINI e la RAI CINEMA SPA con sede in ROMA V. LE HAFFINI 14, legalmente rappresentata da GIANCARLO LEONE. Le quote sono le seguenti: BIANCA FILM 37,5%, MIKADO FILM 37,5% e RAI cinema 25%.
AMMESSO AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 21/1/2003)

ANNOTAZIONI

I)

Notificato alla SIAE il 9 Novembre 2000 ore 12.40 Prot 54119
(Atto del 19/10/2000 Reg a Roma U.E. il 7/11/2000 al n 28192)



NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del sopraesteso atto con il quale Rai Cinema Spa e Bianca Film srl, intendono coprodurre un film a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo "Il terzo atto", per la sceneggiatura e la regia di F. Comencini.

DIRITTI DI RAI CINEMA

(Acquisizione di una quota di proprietà)

Per effetto del sopraesteso contratto, Rai Cinema acquisisce, a titolo originario, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione, per l'intera produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti e con ogni più' ampio diritto di riproduzione, la proprietà dei materiali che le verranno consegnati e una





quota pari al 25% della proprietà del negativo del film e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film, nel mondo intero - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei territori francofoni indicati nel *Trattato* di coproduzione italo-francese - in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (comprese, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali tematici, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, via etere, cavo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo, digitale, etc.); in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo; in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, umts, etc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.); in sede di esercizio dei cd. "diritti derivati" (esemplificativamente: elaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off, riproduzione, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, ecc.) ed in qualsiasi altra sede, forma e modo;

nonché una quota pari al 25% dei relativi proventi netti, ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965, così come successivamente integrata e/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei paesi francofoni indicati nel *Trattato* di coproduzione italo francese, fermo restando quanto più appresso indicato, riconosciuta e corrisposta.

(Quota di diritti e proventi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta)

Sempre per effetto del sopraesteso *Contratto*, tenuto conto dell'esclusiva dei coproduttori italiani, ai sensi delle norme del *Trattato* di coproduzione italo francese, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta, Rai Cinema diviene titolare di una quota aggregata pari al 6% dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, e relativi proventi netti, del film - ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965 così come successivamente integrata e/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa riconosciuta e corrisposta - in perpetuo, in tutte le sedi, forme e modi, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana. Conseguentemente, Rai Cinema diviene titolare di una quota complessiva pari al 31% di tutti i diritti e relativi proventi netti nei suddetti territori dell'Italia, di Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e di Malta.

(Preacquisto della residua quota dei diritti televisivi free in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Malta)

Sempre per effetto del sopraesteso *Contratto*, Rai Cinema preacquiesce inoltre, in esclusiva e con la più ampia facoltà di cessione/concessione, la residua quota del 69%, e quindi il 100%, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film in lingua italiana, in sede televisiva in qualsiasi forma e modo, ad esclusione delle forme di sfruttamento pay tv, pay per view, tv on demand e near video on demand, e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, satelliti di ogni genere e tipo, mmds, digitale, etc.), in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, per 5 (cinque) passaggi da effettuarsi in 5 (cinque) anni a partire dal decorso di 24 mesi dalla prima uscita nelle sale in Italia, nonché la residua quota del 69%, e quindi il 100%, dei relativi proventi netti.

(Ulteriori diritti di utilizzazione e sfruttamento di Rai Cinema)

La concessione di cui sopra, comprende anche:

- il diritto di utilizzare e sfruttare il film, in via esclusiva, in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo, in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per le trasmissioni - effettuate con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia presenti o di futura invenzione - delle reti tematiche di società controllate, collegate, consociate, controllanti o sublicenziatarie di Rai Cinema, per passaggi illimitati da effettuarsi nella medesima decorrenza di cui sopra (24 mesi dalla prima uscita nelle sale in Italia);
- il diritto di trasmettere il film, anche tramite società consociate, controllate, collegate, controllanti o sublicenziatarie, in sede televisiva in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per la ricezione individuale e collettiva e la ritrasmissione simultanea con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, mmds, satellite, digitale, ecc.) in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto di utilizzare e sfruttare il film, in via esclusiva, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, anche tramite società consociate, collegate, controllate, controllanti o sublicenziatarie di Rai Cinema, nella medesima

decorrenza di cui sopra e senza limiti di passaggi, per i programmi di Rai International, o per programmazioni di analoga natura, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi





forma e modo (ivi comprese, a titolo esemplificativo, free tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, tv on demand, near video on demand, ecc.) con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo, digitale, ecc.) presenti o di futura invenzione.

(Diritto di utilizzazione brani separati)

Sempre per effetto del sopraesteso contratto, Rai Cinema acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare e sfruttare, in perpetuo, anche tramite la rete internet o reti similari, brani staccati del film, fino ad un massimo di cinque (5) minuti primi, nell'ambito di tutte le attività istituzionali proprie e/o di società collegate, consociate, controllate, controllanti o subconciariate, con l'esclusione della sola pubblicità di qualunque prodotto diverso dal film.

(Prelazione sull'opera successiva della regista)

Sempre per effetto del sopraesteso Contratto, Rai Cinema diviene altresì titolare di un diritto di prelazione ai fini del preacquisto e/o della produzione associata della successiva opera cinematografica che dovesse essere realizzata dal coproduttore - e/o da suoi aventi causa - per la sceneggiatura e/o la regia della sig.ra Francesca Comencini.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, il coproduttore si obbliga ad interpellare prioritariamente Rai Cinema ai fini del preacquisto e/o della produzione associata della nuova opera della sig.ra Francesca Comencini e Rai Cinema, entro 60 giorni dalla ricezione da parte del coproduttore di proposta scritta contenente le relative condizioni economiche e normative, avrà la facoltà di preacquistare l'opera o di associarsi alla produzione con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi altro terzo.

(Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà e dei diritti e proventi netti del coproduttore)

Per effetto del sopraesteso contratto, Rai Cinema diviene inoltre titolare di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e dei diritti e proventi netti del coproduttore di cui appresso.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, il coproduttore si obbliga, ove intendesse alienare la propria quota di proprietà e/o cedere/concedere tutti o alcuno dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota e/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente Rai Cinema che avrà la facoltà, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta del coproduttore contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti del coproduttore, con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Decorso il predetto termine di 60 giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di Rai Cinema della proposta scritta della coproduttore, quest'ultimo potrà liberamente alienare la propria quota e/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a Rai Cinema ovvero a condizioni diverse purché non migliorative, per i stessi stessi, rispetto a quelle precedentemente offerte a Rai Cinema.

Quota di proprietà, diritti e proventi netti acquisiti dal coproduttore

Fermo restando tutto quanto sopra previsto, il coproduttore diviene titolare, per effetto del presente contratto e tenuto conto della partecipazione del coproduttore francese, a titolo originario, in perpetuo e con facoltà di cessione/concessione a terzi - per l'intera produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - di una quota pari al 55% della proprietà del negativo del film e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film in tutto il mondo - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei territori francofoni in tutto il mondo e fermo restando quanto sopra previsto - in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali tematici, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, via etere, cavo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo, digitale, etc.); in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo; in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, ecc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.); in sede di esercizio dei cd "diritti derivati" (esemplificativamente: elaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off, riproduzione, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, ecc.) ed in qualsiasi altra sede, forma e modo, nonché di una quota pari al 55% dei relativi proventi netti, ivi compresi i contributi governativi di cui all'art.7 della Legge n. 1213 del 1965 così come successivamente integrata e/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo - ad esclusione del territorio della Francia Metropolitana e dei territori francofoni in tutto il mondo e fermo restando quanto sopra previsto - riconosciuta e corrisposta. Resta peraltro inteso che, in conseguenza di quanto sopra indicato, la quota di diritti e proventi netti di titolarità del coproduttore nei territori di Italia, Città del Vaticano Repubblica di San Marino e Malta, è pari al 69%.

Quota di proprietà, diritti e proventi netti acquisiti dal coproduttore francese

Rai Cinema, prende atto e riconosce che il coproduttore francese, sulla base del contratto di produzione internazionale, è divenuto titolare del 100% dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film, e relativi





proventi netti, in perpetuo, nel territorio della Francia Metropolitana e dei paesi Francofoni indicati nel *Trattato di coproduzione italo francese*, nonché di una quota di proprietà del film, e dei relativi diritti e proventi netti, pari al 20%, in perpetuo, nel resto del mondo, ad esclusione dei territori dell'Italia, di Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e di Malta.

Modalità di distribuzione del film

(*Distribuzione cinematografica in Italia*)

Su richiesta del coproduttore, la distribuzione del film in sede cinematografica (theatrical, non theatrical, public video, ecc.) in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, sarà affidata dalle parti, sulla base di un successivo e separato accordo, alla società Mikado S.r.l. (di seguito denominata anche come il "distributore cinematografico"), sempreché sussistano le seguenti condizioni:

- le spese di edizione e lancio, il cui tetto massimo dovrà essere concordato dalle parti, saranno interamente a carico di Bianca, che avrà diritto a recuperarle secondo quanto più appresso previsto. Tale obbligo graverà in capo al coproduttore in qualunque caso e anche laddove la distribuzione cinematografica fosse affidata a diverso soggetto.
- a fronte dell'acquisizione dei detti diritti di distribuzione, il distributore cinematografico avrà diritto a trattenere una provvigione non superiore al 20% del fatturato fino al raggiungimento di un incasso al botteghino di lire 2.000.000.000 (duemiliardi) e non superiore al 15% del fatturato successivamente al raggiungimento del suddetto incasso al botteghino, ed erogherà, con modalità da concordare, un minimo garantito pari a lire 300.000.000 (trecentomilioni) + IVA. Tale minimo garantito sarà interamente trattenuto e incassato dal coproduttore secondo quanto più appresso indicato.

(*Distribuzione Internazionale*)

La distribuzione del "film", in ogni sede, forma e modo, in tutto il mondo - ad esclusione di Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Francia Metropolitana, territori francofoni in tutto il mondo - sarà affidata dalle parti, sulla base di un successivo e separato accordo, in esclusiva a Rai Trade Spa (di seguito denominata anche come il "distributore internazionale"). Resta sin d'ora inteso, peraltro, che:

- a fronte dell'acquisizione dei detti diritti di distribuzione, il distributore internazionale avrà diritto a trattenere una provvigione non superiore al 20% dei proventi lordi ed erogherà, con modalità da concordare, un minimo garantito pari a lire 250.000.000 (duecentocinquantomilioni) + IVA. Tale minimo garantito sarà interamente trattenuto e incassato dal coproduttore secondo quanto più appresso indicato;
- le spese e i costi della distribuzione potranno essere recuperate dal distributore internazionale entro un tetto massimo che dovrà essere concordato dalle parti conformemente ai valori normalmente applicati nella prassi commerciale.

(*Distribuzione degli altri diritti in Italia. Diritto di buyout di Rai Cinema*)

Le modalità della distribuzione del film in Italia, Città del Vaticano Repubblica di San Marino e Malta, in tutte le sedi, forme e modi, ad esclusione della sede cinematografica e fatto salvo tutto quanto previsto sopra previsto e più appresso indicato, sarà concordata, di volta in volta, dalle parti. All'uopo, Rai Cinema e Bianca avranno la facoltà di procedere, anche separatamente, senza limitazione alcuna, a trattative negoziali volte alla eventuale conclusione con terze parti di accordi di cessione e/o concessione e/o distribuzione e/o rivendita per il territorio italiano. A tal fine, la parte che avrà condotto la trattativa sarà tenuta a comunicare all'altra, per iscritto, le condizioni essenziali del possibile accordo con il terzo e quest'ultima - fatto salvo il diritto di buyout di Rai Cinema di cui appresso - avrà un congruo termine a disposizione, comunque non superiore a 30 giorni dalla data di ricezione della proposta, per presentare offerte migliorative ovvero per formulare motivate e ragionevoli obiezioni alla conclusione dell'accordo con il terzo. Decorso il suddetto termine, in assenza di offerte migliorative ovvero di diversi ragionevoli motivi, la parte non potrà opporsi alla formalizzazione dell'accordo con il terzo. Resta inoltre inteso che la parte che avrà condotto la trattativa non avrà diritto a trattenere provvigioni e/o commissioni. Rai Cinema diviene titolare, inoltre, di un c.d. diritto di "Buyout", consistente nella facoltà potestativa di Rai Cinema di formalizzare l'accordo di cessione e/o concessione e/o distribuzione e/o rivendita, sottoposte dalla Bianca ai sensi di quanto qui descritto, alle medesime condizioni economiche e normative offerte dal terzo, così come indicate nella comunicazione scritta notificata a Rai Cinema da Bianca e relativamente alla sola quota del 69% di titolarità di Bianca, in sostituzione e con assoluta preferenza rispetto al terzo, nulla potendo eccepire a tale sostituzione e preferenza, per qualsivoglia ragione, motivo, causa e/o titolo, Bianca o lo stesso terzo. Ai fini dell'esercizio del detto diritto di Buyout, Rai Cinema dovrà notificare per iscritto a Bianca - nel suddetto termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Bianca contenente gli elementi essenziali dell'offerta del terzo - la propria intenzione di avvalersi di tale diritto potestativo e Bianca sarà obbligata ad adeguarsi e, conseguentemente, a formalizzare con Rai Cinema il relativo contratto.

(*Previdita dei diritti pay tv in Italia*)

Rai Cinema prende atto e riconosce che il coproduttore ha concluso, in data antecedente al perfezionamento del





presente contratto, un atto di concessione dei diritti pay tv (ivi inclusi i diritti pay per view e near video on demand) per il territorio italiano. I proventi netti derivanti da tale concessione, pari a lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) + IVA, saranno interamente trattenuti e incassati dal coproduttore secondo quanto più appresso indicato.

(Eventuali ulteriori coproduzioni)

Per quanto concerne eventuali ulteriori coproduzioni, resta inteso che le parti concorderanno in buona fede, di volta in volta, le condizioni e le modalità con le quali procedere in tal senso.

Ripartizione dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film. Crosscollateralizzazione. Definizione di proventi netti, investimento produttivo, esposizione finanziaria.

(Ripartizione dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film in Italia)

I proventi netti derivanti dalla distribuzione del film in ogni sede, forma e modo, in Italia - fermo restando tutto quanto sopra previsto - saranno ripartiti tra le parti nel seguente modo:

dalla prima lira e fino all'avvenuto recupero delle spese di edizione e lancio sostenute dal coproduttore, nei limiti del tetto massimo concordato dalle parti ed al netto di ogni sconto volume, il 100% dei proventi netti sarà trattenuto e incassato, in primo grado assoluto, a titolo di recupero prioritario, dal coproduttore stesso;

a) successivamente all'avvenuto recupero da parte del coproduttore delle spese di edizione e lancio, come sopra individuate, e fino all'avvenuto recupero da parte dello stesso coproduttore del suo complessivo investimento produttivo il 100% degli ulteriori proventi netti continuerà ad essere trattenuto e incassato interamente, in primo grado assoluto, sempre a titolo di recupero prioritario, dal coproduttore medesimo;

b) successivamente all'avvenuto recupero da parte del coproduttore della sua complessiva esposizione finanziaria, e fino all'avvenuto recupero da parte di Rai Cinema della somma di lire 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni), costituente il complessivo investimento produttivo di Rai Cinema, gli ulteriori proventi netti saranno ripartiti per il 50% in favore di Rai Cinema e per il 50% in favore del coproduttore;

c) successivamente all'avvenuto recupero da parte di Rai Cinema della propria complessiva esposizione finanziaria, gli ulteriori proventi netti saranno ripartiti per il 31% in favore di Rai Cinema, per il 69% in favore del coproduttore.

(Ripartizione dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film all'estero)

I proventi netti derivanti dalla distribuzione del film in ogni sede, forma e modo, in tutto il mondo - ad esclusione dei territori di esclusiva titolarità del coproduttore francese, fatto salvo quanto sopra previsto - saranno ripartiti tra le parti secondo le seguenti quote:

- Rai Cinema 25%
- Bianca 55%
- Les films D'Ici 20%

(Crosscollateralizzazione dei diritti e dei proventi)

Ai fini del recupero prioritario da parte del coproduttore e di Rai Cinema delle reciproche esposizioni tutti i diritti e i relativi proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film in Italia e all'estero (ivi inclusi l'apporto finanziario versato dal coproduttore internazionale, i minimi garantiti versati dal distributore internazionale e dal distributore cinematografico, il corrispettivo versato dal preacquirente dei diritti pay tv in Italia) si intenderanno crosscollateralizzati, fatta eccezione per la quota del 20% di diritti e proventi netti di titolarità del coproduttore internazionale che sarà da quest'ultimo interamente incassata dalla prima lira.

(Definizione di proventi netti, investimento produttivo, esposizione finanziaria)

Ai sensi di quanto previsto nel sopraesteso Contratto, con il termine proventi netti si intendono i proventi complessivi rivenienti dallo sfruttamento del film (ivi inclusi gli importi derivanti da prevendite e/o coproduzioni), che siano effettivamente incassati, al netto della provvigione, dei costi e delle spese sostenuti per lo sfruttamento stesso.

Sempre ai sensi del sopraesteso Contratto, il termine investimento produttivo indica l'importo risultante dalla differenza tra il costo complessivo del film a consuntivo (di seguito indicato anche come il "budget finale") e i proventi netti effettivamente incassati dalle parti.

Sempre ai sensi del sopraesteso Contratto, il termine esposizione finanziaria indica l'importo risultante dalla somma tra l'investimento produttivo e le spese di edizione e lancio sostenute, nei limiti del tetto massimo concordato e al netto di ogni c.d. sconto volume.

L'investimento produttivo di Rai Cinema coincide con l'esposizione finanziaria di quest'ultima ed è pari a lire 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni), essendo irrilevanti, ai fini di quanto previsto nel presente contratto, gli importi che la stessa Rai Cinema incasserà in conseguenza della eventuale sublicenza dei diritti da essa preacquistati.

In considerazione del fatto che, alla data di perfezionamento del presente Contratto, il coproduttore ha già incassato e/o incasserà, sulla base di accordi perfezionati e/o in via di perfezionamento, un importo totale di lire 3.094.340.000





(tre miliardi novantaquattro milioni trecentoquarantamila), di cui:

- lire 704.340.000 (settecentoquattromilioni trecentoquarantamila), per l'apporto del coproduttore francese;
- lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) - per il corrispettivo della prevendita dei diritti pay tv in Italia;
- lire 300.000.000 (trecentomilioni) - per il minimo garantito del distributore cinematografico;
- lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) - per il minimo garantito del distributore internazionale;
- lire 880.425.000 (ottocentottantamilioni quattrocentoventicinquemila) - per l'apporto coproduttivo di Rai cinema;
- lire 459.000.000 (quattrocentocinquantanovemilioni) - per il corrispettivo versato da Rai Cinema.

L'investimento produttivo del coproduttore stesso, prioritariamente recuperabile ai sensi di quanto sopra disposto non potrà comunque essere superiore all'importo di lire 427.630.000 (quattrocentoventisettimilioni seicentotrentamila lire), importo risultante dalla differenza tra il budget del film e gli importi appena sopra descritti. Qualora il budget finale del film risultasse inferiore al budget preventivato, l'investimento produttivo del coproduttore, prioritariamente recuperabile ai sensi di quanto sopra disposto dovrà intendersi proporzionalmente ridotto. A tal fine, il coproduttore si obbliga a comunicare a Rai Cinema, non appena possibile e comunque non oltre la data di prima uscita del film nelle sale, l'esatto importo del budget finale. Allo stesso modo, il suddetto investimento produttivo dovrà intendersi

proporzionalmente ridotto nel caso di incasso da parte del coproduttore di importi generati da eventuali altre e diverse prevendite e/o coproduzioni, precedenti e/o successive alla data di perfezionamento del soprastesso contratto.

(Rendicontazione)
Le modalita' della rendicontazione di tutte le attivita' di distribuzione e commercializzazione di cui sopra, saranno concordate dalle parti nell'ambito degli accordi che di volta in volta si andranno a stipulare in tal senso, fermo restando che il coproduttore si obbliga a gestire e/o controllare, per conto di Rai Cinema, tutte le relative attivita' di rendicontazione dei distributori, in modo tale da garantire il pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente contratto, con particolare riguardo a quelle relative ai recuperi prioritari.



11) Modificato alla Sicis il 1 Febbraio 2001 ore 11,35 P.M.
54313 (Atto del 18-12-2000 Reg. a Roma 5 U.E. il 18-1-2001 al n. 669)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'atto con il quale la BIANCA FILM SRL con sede in Roma, Via F. Lampertico 7, (nel testo che segue indicata come "BIANCA FILM" e/o "CONCEDENTE") ha concesso a MIKADO FILM SRL con sede in Milano, via Vittor Pisani 12 (nel testo che segue, indicata come "MIKADO" e/o "CONCESSIONARIA"), che ha accettato, il diritto esclusivo di sfruttamento cinematografico in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, navi, aerei battenti bandiera italiana e installazioni militari e civili italiane, ovunque situate (il tutto collettivamente indicato, nel testo che segue, come "Territorio") del film lungometraggio a colori di nazionalità italiana, in corso di realizzazione, dal titolo "Il Terzo Atto" per la regia di Francesca Comencini, d'ora in poi denominato il "FILM", per un periodo di sei anni dalla sottoscrizione del presente atto.

Costi di Distribuzione

6) La CONCESSIONARIA provvederà, a sua cura e spese, alla stampa delle

[Handwritten signature]



R76



copie del FILM e delle presentazioni, alla pubblicità necessaria per il lancio e lo sfruttamento del FILM, nonché alla verifica, spedizione e assicurazione delle copie, agli eventuali dispositivi anti-pirateria, all'abbonamento SIAE e verifica incassi e ad ogni altra lavorazione e/o onere e/o spesa necessaria e connessa alla distribuzione, il tutto per un importo complessivo non superiore a L. 500.000.000 (cinquecento milioni). Ogni spesa, eccedente tale importo, dovrà essere preventivamente concordata con la CONCEDENTE in forma scritta.

7) Corrispettivo

Quale corrispettivo, per la concessione dei diritti di cui all'art. 2 del presente atto, MIKADO corrisponderà a BIANCA FILM:

a) l'importo di L. 300.000.000 (trecento milioni) a titolo di **Minimo Garantito** con le seguenti scadenze e modalità:

- quanto a L. 80.000.000 (ottanta milioni) entro 15.11.2000
- quanto a L. 100.000.000 (cento milioni) entro il 30.12.2000
- quanto a L. 40.000.000 (quaranta milioni) entro il 31.01.2001
- quanto a L. 80.000.000 (ottanta milioni) entro il 28.02.2001

b) un ulteriore eventuale importo secondo quanto previsto all' articolo 8 punto b, che segue nel presente atto.

Ripartizione dei Proventi

8) Gli incassi lordi derivanti dallo sfruttamento cinematografico del FILM nel Territorio saranno ripartiti, fin dalla prima lira, con le seguenti proporzioni e modalità:

a) Fino al totale recupero di tutti i costi di distribuzione di cui all'art. 6 che precede e recupero del Minimo Garantito di cui all'art. 7 che precede, entrambi nel presente atto:

- 20% (venti per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione
- 80% (ottanta per cento) a MIKADO, quale recupero e fino alla concorrenza dei costi di distribuzione sostenuti e del Minimo Garantito corrisposto a BIANCA FILM.

b) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione e del Minimo Garantito come stabilito al punto a) che precede:

- 15% (quindici per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione
- 85% (ottantacinque per cento) a BIANCA FILM quale corrispettivo della presente concessione



R6

111) Notificato alla Siae il 1-Febrero 2001 ore 11.35
Prot. 54314 (Atto del 19-12-2000 Reg. a Roma 5 U.E.
il 18-1-2001 al n. 66F)



NOTA DI TRASCRIZIONE

sul Pubblico Registro Cinematografico tenuto da e presso la S.I.A.E. del contratto con il quale: BIANCA FILM S.R.L. con sede in Roma, via F. Lampartico 7, P.I.: 04398781007, (nel testo che segue indicata come "BIANCA") E MIKADO FILM SRL con sede in Milano, Via Vittor Pisani 12, (nel testo che segue, indicata come "MIKADO")

hanno stipulato quanto segue:

Obbligo e oggetto della Co-produzione

2) BIANCA e MIKADO si obbligano reciprocamente a coprodurre congiuntamente il FILM lungometraggio 35 mm., di nazionalità italiana, dal titolo provvisorio "IL TERZO ATTO" (nel testo che segue, indicato come il "FILM"), per la regia di Francesca Comencini.

Produzione esecutiva

3) La produzione esecutiva del FILM è affidata a BIANCA.

Costo di Produzione e proprietà del film

4) Il costo di produzione del FILM, completo in ogni sua parte, comprese le musiche e gli effetti, è preventivato in L. 3.521.700.000 (tre miliardi cinquecentoventuno milioni settecento mila) e le quote di ripartizione del costo di produzione a carico di ciascuna delle società saranno le seguenti:

- BIANCA 72,50% (settantadue e cinquanta per cento)

- MIKADO 27,50% (ventisette e cinquanta per cento)

Pertanto in tale proporzione sono ripartiti ed acquisiti da BIANCA e MIKADO tutti i diritti, per tutto il mondo ed in perpetuo, nessuno escluso.





inerenti al FILM, alla sua proprietà ed al suo sfruttamento, tutti i diritti d'autore compresi quelli sui soggetti e sulle sceneggiature, nonché, a titolo semplicemente indicativo e non limitativo, tutti i diritti dominicali del produttore e di sfruttamento economico del realizzando FILM, con tutti i mezzi scoperti e da scoprire, nessuno escluso



Costo Bloccato

5) Per costo del FILM si intende il costo complessivo di produzione fino ad ottenimento di interpositivo e internegativo del FILM e della presentazione.

Il suddetto costo di L. 3.521.700.000 (tre miliardi cinquecentoventuno milioni settecento mila), accettato da MIKADO, deve considerarsi bloccato e pertanto BIANCA, quale produttore esecutivo, garantisce che il FILM finito, come sopra descritto, non sia portatore di alcun onere nei confronti di terzi e comprende ogni costo e spesa fino ad ottenimento dell'interpositivo e internegativo di FILM e presentazione

6) Il costo complessivo del FILM, completo in ogni sua parte, come definito al punto 5) che precede, compresi l'interpositivo e l'internegativo di FILM e presentazione, comprende un importo di L.451.655.000 (quattrocentocinquanta milioni seicento e cinquantacinquemila), pari al 15% (quindici per cento) del costo stesso, a fronte delle garanzie offerte da BIANCA per costo bloccato e produzione esecutiva.

Pertanto BIANCA con propri esclusivi mezzi si obbliga a far fronte ad eventuali eccedenze di costo rispetto al costo bloccato.

Importi e scadenze

7) MIKADO, quale co-produttore del FILM corrisponderà a BIANCA, previa emissione di regolari fatture, l'importo complessivo di L.





968.467.500 (novecentosessantotto milioni quattrocentosessantasette mila
mila/500



9) Inoltre si conviene che MIKADO anticiperà per conto di BIANCA un
importo complessivo non superiore a L. 1.530.000.000 (un miliardo
cinquecentotrenta milioni).

Ripartizione proventi FILM

10) a) MIKADO, in virtù del presente accordo e anche a fronte delle
anticipazioni effettuate per BIANCA, avrà diritto a percepire, fin
dalla prima lira, il 100% (cento per cento) di tutti i proventi, nessuno
escluso, di quota produttore derivanti dallo sfruttamento economico
del FILM, il 100% (cento per cento) della totalità degli eventuali
contributi e premi governativi maturandi sul FILM concessi al
produttore in dipendenza di Leggi presenti e/o future, e il 100% (cento
per cento) di ogni altro eventuale introito, a qualunque titolo pervenuto
in relazione al FILM, comprese espressamente le eventuali quote
versate da terzi coproduttori, il tutto fino alla concorrenza di
L. 2.498.467.500 (duemilardi quattrocentonovantottomilioni
quattrocentosessantasettemila/500), di cui L. 968.467.500 a fronte di
quanto versato a titolo di coproduzione e L. 1.530.000.000 a fronte
delle anticipazioni effettuate per BIANCA nella produzione.

11) b) Successivamente al verificarsi di tutto quanto previsto al punto a)
che precede nel presente articolo, tutti i proventi di quota produttore,
nessuno escluso, derivanti dallo sfruttamento economico del FILM,
saranno ripartiti secondo le quote di proprietà indicate al precedente
art. 4) e precisamente:

- BIANCA 72,50% (settantadue e cinquanta per cento)





- MIKADO 27.50% (ventisette e cinquanta per cento)

Distribuzione e Commercializzazione

17) La distribuzione cinematografica del FIEM in Italia viene fin d'ora affidata a MIKADO alle condizioni, patti e termini stabiliti di comune accordo con separato atto.

18) La distribuzione e commercializzazione del FILM per il suo sfruttamento economico in Italia e nel mondo, in ogni forma e modo e con qualsiasi mezzo anche di futura invenzione, vengono sin d'ora affidate a MIKADO, in base alle condizioni e modalità preliminarmente concordate con BIANCA.

Prelazione

19) Nell'ipotesi in cui una delle Parti in epigrafe intenda in futuro alienare, in tutto od in parte, la propria quota, l'altra Parte avrà diritto di prelazione per l'acquisto a parità di condizioni proposte da terzi.

In deroga a quanto sopra previsto, si autorizzano le seguenti cessioni già definite o in via di definizione:

- cessione di BIANCA a favore di RAI CINEMA SPA per una quota di coproduzione del 25% (venticinque per cento)

- cessione di BIANCA a favore di Les Films d'Ici per una quota di coproduzione del 20% (venti per cento).



1) Notificato alla Suae il 3 Ottobre 2001 ore 12.00
Prot. 54968 (Atto del 24-9-2001 Reg. a U.E. di Roma F
il 1-10-2001 al n. 6675)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE



Cessione, sin dalla prima lira, da parte della MIKADO FILM S.R.L. alla
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito
Cinematografico Teatrale), pro-solvendo e fino alla concorrenza di L.

800.000.000 = (ottocentomilioni), ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", limitatamente al territorio Italiano, di tutti i diritti e proventi sotto specificati, relativi al film intitolato "LE PAROLE DI MIO PADRE" così come ad essa pervenute dalla BIANCAFILM S.r.l. in forza del contratto in data 18.12.2000 registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 18.01.2001 al n. 669, notificato alla Siae il 01.02.2001 e cioè:

- 1) tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica;
- 2) i proventi spettanti alla mutuataria, in conseguenza dell'utilizzazione economica del film e cioè:
 - il totale importo dei proventi di noleggio cinematografico, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana al netto della percentuale di distribuzione;

NOTIFICATO ALLA SIAE IL 7/11/2001 ORE 12,05 PROT.55039 (ATTO DEL 10/7/2001 REG A U.E. DI ROMA 4 IL 1/8/2001 AL N 6812) ED ANNOTATO IN DATA 14/2/2002 A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECISAZIONE CHE SEGUE.

NOTA DI TRASCRIZIONE

carico della MIKADO S.r.l. con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 12, C.F.06520210581, Part. I.V.A.09036070150

A favore della RAI TRADE S.p.A., con sede in Roma, Via Umberto Novaro 18, C.F. 05351940019, Part.I.V.A. 05346581001

Si effettui la trascrizione al P.R.C. esistente presso la SIAE in Roma del sopraesteso atto, con il quale la MIKADO S.r.l. (Mandante), titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica qui negoziati, ha conferito in esclusiva alla RAI TRADE S.p.A. (Mandatario) il Mandato irrevocabile di sfruttamento e di utilizzazione economica relativamente al film "LE PAROLE DI MIO PADRE", per la regia di Francesca Comencini (Programma), dei diritti Televisivi: via etere, via cavo, via satellite, non a pagamento (free), a pagamento (pay), pay per view, interattivi (ad es.:video on demand); Cinematografici: theatrical, non theatrical, public video e accessori e in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico, esistenti e futuri; Audiovisivi: home-video e commercial-video, a mezzo videogrammi (videocassette, nastri videomagnetici, videodischi, CD, DVD, etc.) e in qualsiasi altra forma e modo e con qualsiasi altro mezzo e processo tecnico esistenti e futuri; Radiofonici: in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo e processo tecnico; Ancillari: merchandising, premium promotion, advertising, commercial tie-in, editoriali, publishing, printing, di sponsorizzazione.



Il Mandato in esclusiva dei Diritti è effettuato (Territorio) in tutto il mondo, compresi navi e aerei battenti bandiera dei relativi paesi, ad esclusione dei diritti Televisivi, Cinematografici, Audiovisivi e Radiofonici in Francia, Monaco, Andorra, Dom-Tom, Canada di Lingua Francese, Belgio, Lussemburgo, Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano, Malta, Capodistria, Svizzera Italiana, emittenti di lingua italiana nel Principato di Monaco, fatti salvi gli sconfinamenti territoriali inevitabili, compresi navi e aerei battenti bandiera dei relativi paesi, ivi inclusa la ricezione individuale collettiva e la trasmissione via satellite-cavo in tutti i paesi in cui è ricevibile il segnale di telecomunicazione ECS e ciò in simultanea con la diffusione in Italia, in lingua italiana, in quanto diversa da quella di tali paesi, ivi comprese le trasmissioni effettuate dalle Reti Tematiche della RAI-Radiotelevisione Italiana e da RAI International nonché in sede home e commercial video in Italia, Città del Vaticano e repubblica di San Marino, dalla data della firma dell'accordo sino a sette anni (Validità iniziale). Il Mandante concede inoltre al Mandatario, per tutta la durata del presente Contratto, un "first negotiation right" ai fini dell'acquisizione da parte di quest'ultima dei diritti multimediali interattivi, on line e off line, ivi inclusi i diritti di utilizzazione del film tramite la rete internet e/o reti similari, attraverso qualsiasi canale di distribuzione/diffusione/trasmissione oggi esistente e/o di futura invenzione (es: webcasting, streaming video, webtv, ecc.) e con qualsiasi modalita'/terminale di accesso.

Il Mandatario corrisponderà al Mandante un Minimo Garantito di Lit.250.000.000 (duecentocinquantamiloni) oltre IVA a valere e da recuperare sui proventi netti spettanti al Mandatario ai sensi dell'art.10).

Le condizioni del mandato saranno le seguenti:

- i) Provvigione spettante al Mandatario come da art. 9), nella misura del 20% (ventipercento) e, successivamente;
- ii) recupero dei costi e delle spese di cui all'art. 8) fino alla concorrenza di Lit 40.000.000 (quarantamiloni);
- iii) recupero del Minimo Garantito di cui all'art. 10), fino alla concorrenza di Lit. 250.000.000 (duecentocinquantamiloni);

la totalità dei Diritti del Programma e dei proventi netti spettanti al Mandante a seguito dello sfruttamento e della utilizzazione economica del Programma, nel Territorio.

VI)

NOTIFICATO ALLA SIAE IL 14/2/2002 ORE 11 PROT 55285
(ATTO DI PRECISAZIONE DEL 23/1/2002)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Tra Mikado Film S.r.l. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 12 C.F. 06520210581 in persona del Suo Legale Rappresentante PRO-TEMPORE

-da una parte-

RAI TRADE SpA, con sede legale in Roma alla Via Umberto Novaro n.°18 – 00195 – C.F.05351940019 in persona del Suo Rappresentante Legale PRO-TEMPORE



-dall'altra parte-

Con riferimento al film "LE PAROLE DI MIO PADRE" – regia di Francesca Comencini – precisiamo che nella Nota di Trascrizione allegata al contratto stipulato tra le Parti in data 10/7/2001, registrato all'U.A.P. di Roma il 1° Agosto 2001 al n.6812 e notificato alla S.I.A.E. – P.R.C. il 13/9/2001, precisiamo quanto segue:

- Allegato A - punto 3. (pag.16) Esclusione dei diritti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana si intendono tutti i diritti di qualsiasi genere, nessuno escluso.
- Allegato A - punto 3. (pag.16) Tra i territori di pertinenza RAI CINEMA in lingua italiana, per "PRINCIPATO DI MONACO" si intendono le trasmissioni in lingua italiana delle emittenti televisive del Principato di Monaco.
- Allegato A – punto 4. VALIDITA'INIZIALE: Dalla data della controfirma del presente accordo: 10/07/2001 "sino a 7 anni (sette)"
- Allegato A – punto 5. PERIODO OLTRE SCADENZA: si intendono 7 (sette) anni oltre la validità iniziale di cui sopra
- Allegato A – punto 3. Vi trascriviamo per intero la clausola concernente i diritti di pertinenza RAI CINEMA indicata alle pagg. 15, 16 e 17 dell'Allegato A:

Il Mandante concede inoltre al Mandatario, per tutta la durata del presente Contratto, un "first negotiation right" ai fini dell'acquisizione da parte di quest'ultima dei diritti multimediali interattivi, on line e off line, ivi inclusi i diritti di utilizzazione del film tramite la rete internet e/o reti similari, attraverso qualsiasi canale di distribuzione/diffusione/trasmissione oggi esistente e/o di futura invenzione (es: webcasting, streaming video, webtv, ecc.) e con qualsiasi modalita'/terminale di accesso. A tal fine il Mandante dovra' interpellare prioritariamente per iscritto il Mandatario, a mezzo lettera raccomandata a.r., ai fini della negoziazione di uno specifico accordo di acquisizione dei surmenzionati diritti entro i 30 giorni successivi al ricevimento della predetta raccomandata. Entro detto termine, il Mandante dovra' comunicare per iscritto al Mandatario un'apposita offerta scritta recante tutte le essenziali condizioni economiche e normative dell'eventuale accordo di acquisizione, che il Mandatario sara' libero di accettare o meno. Ove il Mandatario non comunichi al Mandante la propria accettazione scritta entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della suddetta offerta, quest'ultima si intendera' rifiutata e il Mandatario sara' libero di negoziare e concludere accordi con altri terzi interessati alle medesime condizioni economiche e normative proposte al Mandatario ovvero anche a condizioni diverse, eventualmente anche di maggior favore, senza che il Mandatario possa avere alcunche' a pretendere al riguardo dal Mandante ad alcun titolo e/o causa.

Il Mandatario e' pertanto sin da ora autorizzato ad inserire nei contratti che andra' a concludere nell'esecuzione del presente contratto una clausola del medesimo tenore di quella su riportata al fine di riconoscere alle controparti interessate un analogo "first negotiation right".

Il Mandatario dichiara di essere a conoscenza che RAI CINEMA S.p.A. è titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del Film in lingua italiana in sede televisiva in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti e/o di futura invenzione, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Malta, Capodistria, ivi inclusa la ricezione individuale collettiva e la trasmissione via satellite-cavo in tutti i paesi in cui è ricevibile il segnale di telecomunicazione ECS e ciò in simultanea con la diffusione in Italia, in lingua italiana, in quanto diversa da quella di tali paesi, ivi comprese le trasmissioni effettuate dalle Reti Tematiche della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e da RAI International nonché in sede home e commercial video in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Pertanto il Mandatario sin d'ora si obbliga ad inserire in tutti i contratti che andrà a concludere con i terzi in esecuzione del presente accordo apposite clausole di salvaguardia dei predetti diritti di esclusiva di RAI CINEMA S.p.A., obbligandosi altrimenti a manlevare e tenere indenne RAI CINEMA S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle in conseguenza di turbative e/o pretese di detti terzi.

vi) notificato alla Sua il 27 febbraio 2003 ore 12,50
prot. 56184 (Atto del 10-1-2003 Reg a U.E. di Roma)



il 10-2-2003 al n 1590 Serie 3 E)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, sin dal primo euro, da parte della RAI TRADE S.P.A. alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito Cinematografico Teatrale), pro-solvendo e fino alla concorrenza di euro. euro. 150.000,00= (centocinquantamila/00), ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 24/3/1994 "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", tutti i diritti e proventi sotto specificati, relativi al film intitolato "LE PAROLE DI MIO PADRE" così come ad essa pervenute dalla Mikado Film s.r.l. in forza del contratto in data 10.07.2001, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 4 il 01.08.2001 al n. 6812 notificato alla S.I.A.E. il 12.09.2001 e successivo atto di precisazione a nota di trascrizione del 23.01.2002 notificato alla S.I.A.E. il 14.02.2002 e quindi a puro titolo esemplificativo e non tassativo :

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica;

il totale importo dei proventi spettanti alla mutuataria , in conseguenza dell'utilizzazione economica del film e cioè i ricavi delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo nei paesi esteri oggetto del predetto contratto del 10.07.2001, al netto della provvigione pari al 20%;

I diritti e proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo all'estero, che comprendono a titolo esemplificativo e non tassativo e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non indicato:

- a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;
- b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video";
- c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
- d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay-TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

DS

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TIPOLOGIA OPERA	L9247 12-09-1997 LA PAROLA AMORE ESISTE UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCA FILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/10/1998
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 1997 25-08-1997
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO CALOPRESTI MIMMO COLAPRESTI ITALIA
SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	HEIDRUN SCHLEEF - GERMANIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO CALOPRESTI MIMMO COLAPRESTI ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	HEIDRUN SCHLEEF - GERMANIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO CALOPRESTI MIMMO COLAPRESTI ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO BRUNI - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO PESCI - ITALIA

SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO MARRAZZO - ITALIA

MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA

COMMENTO MUSICALE	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCO PIERSANTI - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	16-04-1998
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 12-9-1997 al N.

9247

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

h

Provvisorio : LA PAROLA AMORE ESISTE

Produttore : BIANCA FILM SRL



Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

Sede Sociale : ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitali sociali : L.

Capitale sociale :
Regista : DOMENICO CALOPRESTI IN ARTE MIMMO
CALOPRESTI (ITALIA)

Autori del soggetto: HEIDRUN SCHLEEF (ITALIA),
DOMENICO CALOPRESTI IN ARTE MIMMO CALOPRESTI
(ITALIA)

(2)

Autori della sceneggiatura: HEIDRUN SCHLEEF

(2)

(ITALIA), DOMENICO CALOPRESTI IN ARTE MIMMO
CALOPRESTI (ITALIA), FRANCESCO BRUNI (ITALIA)



Autore del commento musicale : FRANCO PIERSANTI
(ITALIA)

Direttore della fotografia : ALESSANDRO PESCI
(ITALIA)

Autore della scenografia : GIUSEPPE GAUDINO IN
ARTE BEPPE GAUDINO (ITALIA)

Autore del montaggio : CLAUDIO CORMIO (ITALIA)

(3)

(3)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 25 AGOSTO 1997

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa
da: P.C.M. - Dipartimento dello Spettacolo
con nota prot. n. 3917 del 05/08/1997.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata da P.C.M. - Dipartimento dello
Spettacolo con nota prot. n. 4793 del 16/10/1998.

LUNGHEZZA FILM: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 16 aprile 1998

al Cinema OLIMPIA UNO di TORINO

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, am-
missione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei
premi di qualità, modificazioni della titolarità e della consistenza dell'impresa
e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fal-
limento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, eventuali altri dati).

Film denunciato di: *interesse culturale nazionale*

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITA' ITALIANA rilasciata

ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. 14/2/1994 N. 26 e dell'art. 2,

comma 3, del DPCM 24.3.1994, dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, con nota n. 4482

del 28/10/1997

(1)



DICHIARAZIONE PROVVISORIA di NAZIONALITÀ ITALIANA rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 1.3.1994 n. 153 e relative norme di attuazione (art. 2, comma 4 DPCM 24.3.1994 - "Interventi in favore del Cinema") - quale FILM di INTERESSE CULTURALE NAZIONALE - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo con nota n. 4482 del 8.X.1997

(1) annullarsi quanto interlineato

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo con nota n. 670 del 18/2/98 ha comunicato che il film verrà realizzato in regime di coproduzione italo-francese con le seguenti quote: 28% Francia e 72% Italia.

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto del 9.11.98)

(2) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo con nota n. 5468 del 25.XI.1998 ha fissato due ic coautori del soggetto e della sceneggiatura sig. Heidrun SCHLEEF i di nazionalità Tedesca.

(3) Il Ministero per i Beni e le attività cult. con nota n. 3 del 13/2/01, ha comunicato che l'autore della sceneggiatura è ALESSANDRO MARRAZZO e l'autore del montaggio è MASSIMO FIOCCHI. (entrambi di nazionalità italiana).

ANNOTAZIONI (segue a pag. 30)

1) Notificato alle SIAE l'11 agosto 1997 ore 10.30 per 51966 (atto del 6.2.1997 Rep. Palatine AP. 1.302.1997 al n. 2597)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della BIANCAFILM S.r.l. alla BNL SEZIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE S.p.A., provolvendo e fino alla concorrenza di L. 2.250.000.000. =





(duemiliardiduecentocinquantamilioni):

1) dei seguenti diritti e proventi inerenti al film intitolato "LA PAROLA AMORE ESISTE":

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica;
- c) il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla Mutuataria giusta il disposto dell'art. 26 comma 8 del D.L. 14.1.94 n. 26 convertito nella Legge 1.3.94 n. 153;

8

2) il credito di L. 1.500.000.000 oltre I.V.A. derivante dal contratto stipulato tra la Produttrice e la "RAI" in data 30.5.97 (ACCORDO GD/CT/PROD 01732 23/1/700259/1/00), concernente la cessione dei diritti televisivi del film citato.

EDB

*) Notificato alla SIAE il 12 dicembre 1997 nr. 9.30 prot. 52197

(Otto del 20.XI.1997 Reg. a Palermina A.P. 1/1.XI.1997 al N. 3218/2)



NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'atto con il quale la **BIANCA FILM SRL** con sede in Roma, via F. LAMPERTICO 7, (nel testo che segue indicata come "BIANCA FILM" e/o "CONCEDENTE") ha concesso a **MIKADO FILM SRL** con sede in Milano, via Vittor Pisani 12 (nel testo che segue, indicata come "MIKADO" e/o "CONCESSIONARIA"), che ha accettato, tutti i diritti esclusivi di sfruttamento cinematografico e home video in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, navi, aerei battenti bandiera italiana e installazioni militari e civili italiane, ovunque situate (il tutto collettivamente indicato, nel testo che segue, come "Territorio") del film lungometraggio a colori di nazionalità italiana, in corso di realizzazione, dal titolo "La parola amore esiste" per la regia di Mimmo Calopresti, con F. Bentivoglio e V. Bruni Tedeschi, d'ora in poi denominato il "FILM", per un periodo di sette anni dalla sottoscrizione del presente atto.

Costi di Distribuzione

- 6) La CONCESSIONARIA provvederà, a sua cura e spese, alla stampa delle copie del FILM e delle presentazioni, alla pubblicità necessaria per il lancio





e lo sfruttamento del FILM, nonché alla verifica, spedizione e assicurazione delle copie, ai eventuali dispositivi anti-pirateria, all'abbonamento SIAE e verifica incassi e ad ogni altra lavorazione e/o onere e/o spesa necessaria e connessa alla distribuzione, il tutto per un importo complessivo non superiore a L. 600.000.000 (seicento milioni).

Ogni spesa, eccedente tale importo, dovrà essere preventivamente concordata con la CONCEDENTE in forma scritta.

7) Corrispettivo

Il corrispettivo, per la concessione dei diritti di cui all'art. 2 del presente atto, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 punto b, che seguono nel presente atto.

8) Minimo Garantito

Quale corrispettivo, per la concessione dei diritti qui conferiti, MIKADO corrisponderà a BIANCA FILM, a titolo di minimo garantito, l'importo di L. 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) con le seguenti scadenze e modalità:

- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) entro il 10.11.1997
- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) entro il 10.12.1997
- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) entro il 10.01.1998
- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) alla consegna dei materiali di cui all'art. 4 punto b) del presente atto
- quanto a L. 50.000.000 (cento milioni) alla data di prima uscita cinematografica del FILM

Ripartizione dei Proventi

9) Gli incassi lordi derivanti dallo sfruttamento cinematografico e home video del FILM nel Territorio saranno ripartiti, fin dalla prima lira, con le seguenti proporzioni e modalità:

a) Fino al totale recupero di tutti i costi di distribuzione di cui all'art. 6 che precede e recupero del Minimo Garantito di cui all'art. 8 che precede, entrambi nel presente atto:

- 30% (trenta per cento) a MIKADO quale compenso di distribuzione
- 70% (settanta per cento) a MIKADO, quale recupero e fino alla concorrenza dei costi di distribuzione sostenuti e del Minimo Garantito corrisposto a BIANCA FILM.





b) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione e del Minimo Garantito come stabilito al punto a) che precede:

- 40% (quaranta per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione
- 60% (sessanta per cento) a BIANCA FILM quale corrispettivo della presente concessione



iii) Notificato alla SIAE il 1 Aprile 1988 con la Prot. 52349
(Atto 27/3/1988 Reg. a Palestrina A.I. il 30.3.1988 al N.566)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della BIANCAFILM S.r.l. alla BNL SEZIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE S.p.A., pro-solvendo e fino alla concorrenza di L.2.550.000.000 (duemiliardicinquecentocinquantamiliardi), ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 24.3.94 più volte richiamato:

1) tutti i diritti e proventi relativi al film intitolato "LA PAROLA AMORE ESISTE" la cui quota percentuale, ottenuta rapportando l'importo del finanziamento concesso, al costo preventivato a carico della mutuataria, verrà rideterminata nel caso in cui il costo accertato a consuntivo del film risulti superiore a quello preventivato e quindi a puro titolo esemplificativo:

a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;

b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-tv, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione) e mediante home-video;

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Mutuataria, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:





- la quota 72% dei proventi netti di noleggio cinematografici;

- la quota 100% dei contributi governativi da assegnarsi alla Mutuataria giusta il disposto dell'art. 26 comma 8 del D.L. 14.1.94 n. 26 convertito nella Legge 1.3.94 n. 153;

- la quota 72% del totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- la quota 72% del totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento, in Italia, in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-tv, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione);

- la quota 72% del totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento, in Italia mediante home-video;

- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico, in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-tv, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione) e mediante home-video in tutti i paesi esteri ad eccezione dei territori di spettanza dei coproduttori francesi nella misura del 52%, dopo le prime L. 215.500.000;

2) tutto il materiale, relativo al film intitolato "LA PAROLA AMORE ESISTE" sia le parti già realizzate che quelle che nel seguito verranno realizzate e quindi, fra l'altro, in particolare il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

In riferimento alla cessione di cui sopra la mutuataria, essendo intercorso un atto di compravendita con la "RAI" in data 30.5.97 (ACCORDO GD/CT/PROD 01732 23/1/700259/1/00), concernente la cessione dei diritti televisivi del film citato, cede, con atto a parte in data odierna in corso di registrazione e notifica quota parte del

residuo credito di L.1.050 milioni che la medesima vanta nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 24.3.94, pari a L. 756 milioni e con lettera del 16.3.1998 da disposizione irrevocabile alla Mikado Film S.r.l. di versare alla Sezione quota parte del residuo credito di L. 100 milioni che la medesima vanta nei confronti di quest'ultima, quale minimo garantito Italia; ai sensi della succitata legge, pari a L. 72 milioni.



IV) Notificate alla SIAE il 6 aprile 1998 n. 13.45 prot. 52360

(Atto del 23.3.1998 Ag. a Palestrina A.P. il 30.3.1998 ad N. 1445/L)



NOTA DI TRASCRIZIONE

Cessione da parte della BianeaFilm s.r.l., ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, cedono, una volta che avranno recuperato definitivamente il costo industriale del film, il 7% (setteper cento) del 100% (centoper cento) degli ulteriori proventi, suddiviso in parti uguali, in favore degli autori che hanno collaborato alla realizzazione del film. Ai

sigg:

- Domenico in arte Mimmo Calopresti, come sopra domiciliato, quale coautore della sceneggiatura e regista

- Francesco Bruni, come sopra domiciliato - quale coautore della sceneggiatura:

- Franco Piersanti, come sopra domiciliato, quale autore della musica.





v) Notificato alla SIAE il 22 settembre 1998 al n. 52677
 (Atto del 5.1998 Reg. e Rome A.P. del 22.5.1998 n. 9/13382)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE



Rinuncia da parte della ENI SEZIONE DI CREDITO
 CINEMATOGRAFICO E TEATRALE S.p.A. ai diritti inerenti al
 film "LA PAROLA AMORE ESISTE" cedute dalla Società
 BIANCAFILM SRL con scrittura privata in data 04.08.1997
 registrata a Palestrina il 07.08.1997 al n. 2587, notificata
 alla S.I.A.E. il 11.08.1997

J

EDB

vi) Notificato alla SIAE il 17 marzo 1999 al n. 52996
 (Atto 10/3/1999 Reg. a Palestrina A.P. l'11.3.1999 al n. 67)

NOTA DI TRASCRIZIONE



Si effettuò la trascrizione del sopraesteso
 atto con il quale la società BiancaFilm
 S.r.l., nella persona dell'amministratore
 unico Donatella BOTTI, nata Montefalco il 6
 giugno 1954 e residente in Roma Via Parmenio
 Bettoli n.20 cede in esclusiva e con piena
 facoltà di sublicenza in favore della RAI
 RADIOTELEVISIONE ITALIANA il 100% dei diritti
 di utilizzazione economica e sfruttamento in
 sede televisiva, in qualsiasi forma e modo ivi
 compresa la PAY TV, del film lungometraggio a
 colori dal titolo " La parola amore esiste"
 per la regia di Mimmo Calopresti in Italia,

J





Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Capodistria, Malta, Navi ed aereomobili battenti bandiera italiana, per cinque passaggi da effettuarsi in quattro anni e -limitatamente a PAY TV, PAY per VIEW, TV interattiva, TV on demand - per passaggi illimitati da effettuarsi in cinque anni a partire dal decorso degli specifici "Periodi di protezione dalla trasmissione televisiva", nonchè il 100% dei relativi proventi.



ASSEGNATO PREMIO DI QUALITA' (Decreto del 7/8/2000)

vii) *Modificato alla Sua il 2 novembre 2001 ore 12,15
Prot. 55031 (Atto del 6-9-2001 Rega U.E. di Roma e
del 20-9-2001 al n. E/13443)*

NOTA PER LA TRASCRIZIONE



Rinuncia da parte della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA ai diritti inerenti al film "LA PAROLA AMORE ESISTE " cedute dalla Società BIANCAFILM S.R.L. con scrittura privata in data 27.03.1998 registrata a Palestrina il 30.03.1998 al n. 566, notificata alla S.I.A.E. il 01.04.1998



NOTIFICATO ALLA SIAE IL 21 MAGGIO 2002 ORE 10.30 PROT 55487 (ATTO DELL'1/6/2000 REG A U.E. DI ROMA I L'8/6/2000 S.N.)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui la trascrizione del sopraesteso atto del Notaio Paolo Castellini del 01/06/2000, Rep. N. 59578, Rog. N. 11552 con il quale Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha conferito a Rai Cinema S.p.A. il ramo d'azienda denominato "Acquisto Fiction, Produzione Cinema e Vendita Prodotti", con il conseguente





trasferimento dei diritti relativi alle opere filmiche di
nazionalità italiana, come di seguito elencati: **TRA CUI:**

118) TITOLO: PAROLA AMORE ESISTE
TITOLO ORIGINALE: PAROLA AMORE ESISTE
CATEGORIA: LUNGOMETRAGGIO
NAZIONALITÀ: ITALIANA
COPRODUZIONE/COMPARTSCIPAZIONE: NO
REGIA: M. CALOPRESTI
PRODUTTORE: BIANCA FILM SRL

DIRITTI TRASFERITI

TIPO DIRITTO:
Diritto di utilizzazione temporaneo in esclusiva
pari al 100% proprietà in uso per:
RAI International
PERIODO: dal 18/04/2000 al 17/04/2004
TERRITORIO:
Mondo

Fu

Fu

TIPO DIRITTO:
Diritto di utilizzazione temporaneo in esclusiva e con piena facoltà di sublicenza
pari al 100% proprietà in uso per:
Pay TELEVISION, Video On Demand e TV Interattiva
PERIODO: dal 18/04/1999 al 17/04/2004
TERRITORIO:
Vaticano, Italia, Malta e San Marino

TIPO DIRITTO:
Diritto di utilizzazione temporaneo in esclusiva e con piena facoltà di sublicenza
pari al 100% proprietà in uso per:
Free TELEVISION e Diritti Futuri
PERIODO: dal 18/04/2000 al 17/04/2004
TERRITORIO:
Vaticano, Italia, Malta e San Marino

ESTREMI TITOLARITÀ
Proposta RAI 231700259 del 30/05/1997 accettata da BIANCA FILM SRL.
N.B. LA NOTA INTEGRALE DEL PRESENTE ATTO E' STATA TRASCRITTA
SUL FILM LUNGOMETRAGGIO "ULISSE" (9646)



ix) *Notificato alla Sua il 13 Aprile 2006 ore 13.15 per
58905 (Atto nuovo dato Reg. A.E. di Roma l'11-4-2006
al n. 7090 Serie 3)*

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui la trascrizione del sopra esteso atto con il quale la BIANCA FILM S.r.l. (di seguito "BIANCA FILM" o/o "Concedente"), con sede legale in Roma, a Via Feltrina Lanciaurico n. 7 - 00191 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, concede in esclusiva a RAI CINEMA S.p.A. (di seguito "RAI CINEMA") con sede in Roma, alla Piazza Adriana n.12 - 00193, in persona dell'Amministratore Delegato, che accetta, con la più ampia facoltà di cessione/concessione/sublicenza, il 100% (cento per cento) dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico in prosieguo elencati - ed il 100% (cento per cento) dei relativi proventi netti -, in lingua italiana, in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, fatti inoltre salvi gli sconfinamenti tecnicamente inevitabili, (di seguito, congiuntamente, "Territorio") su 1 Film lungometraggio *Re-Run* a prioritario sfruttamento cinematografico in Italia e sul relativo materiale filmato in edizione italiana (in appresso definita anche "Film" o/o "Opera") specificato in calce alla presente.

Per effetto del *stesso* Contratto, Rai Cinema acquisisce da BIANCA FILM, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di cessione/concessione/sublicenza a terzi, il 100% (cento per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, e dei corrispondenti proventi, relativamente al *Film*, e relativo materiale filmato, per tutto il periodo temporale di cui appreso, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco (di seguito il "Territorio"): *in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmmissione a distanza non a pagamento [e quindi, tutte le forme, non a pagamento, di diffusione/trasmmissione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. Free TV] e/o in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione point to point)*

in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il digitale terrestre e le tecnologie wireless di ogni genere e tipo, mnds, satelliti di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni e genere e tipo, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppiino telefonico, x-dsl, DVB-T

DVB-H, DMB, DVB-S, Internet Protocol TV, Videostreaming, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia tipologia di canale (generalista, tematico, etc.), fruibile tramite qualsivoglia tipologia di terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile (a titolo meramente esemplificativo: Televisori, Set top box, Videostation, Videofonini, Palmari, I-pod, Notebook, Personal Computer, ecc.), compresa quindi anche la c.d. Mobile Tv, sia con modalità trasmissioni *unicast* che con connessione *unicast*, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo e/o via satellite e/o, comunque, via etere (comprese le ritrasmissioni effettuate con tecnologia di tipo X-DSL e *mobile wireless*), nonché tutti i servizi "On Demand" non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche e informatiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile, nel Territorio, fatti peraltro salvi gli sconfinamenti legati alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato e fermo restando, comunque, quanto previsto ai successivi comma, per un periodo di concessione di n. 5 (cinque) anni decorrente dalla data più appresso indicata.

Il numero di passaggi concessi sono i seguenti:

- per quanto concerne i diritti di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmissione televisiva (comunicazioni *point to multipoint*) in chiaro e non a pagamento (c.d. *Free tv*), n. 5 (cinque) passaggi;
- per quanto concerne le utilizzazioni su canali la cui programmazione sia costituita da blocchi orari di palinsesto ripetuti nell'arco delle 24 ore, la trasmissione/diffusione dell'Opera in modo reiterato nell'arco delle 24 ore successive alla prima trasmissione/diffusione, deve intendersi equiparata, ai fini di quanto previsto nel *su stesso Contratto*, ad un singolo passaggio televisivo, fatto salvo quanto più avanti previsto in relazione ai canali a contenuto tematico;
- per quanto concerne le utilizzazioni su canali a contenuto tematico, comunque diffusi/trasmessi/distribuiti/disseminati, passaggi illimitati;
- per quanto concerne i diritti di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo richiesto dall'utente (comunicazioni *point to point*) e, quindi per quanto concerne tutti gli sfruttamenti "On Demand" non a pagamento, la limitazione di passaggi di cui sopra non può trovare applicazione in ragione delle caratteristiche tecniche del servizio e, pertanto, la concessione deve intendersi effettuata per un numero illimitato di atti di messa a disposizione.

Il periodo temporale di concessione è di n. 4 (quattro) anni, a partire dal decorso di n. 24 (ventiquattro) mesi dalla prima proiezione pubblica dell'Opera nelle sale in Italia, più precisamente: dall'1 marzo 2006 al 28 febbraio 2011;

Le Parti convengono altresì che: (i) ove Rai Cinema richiedesse al Concedente una riduzione del periodo di protezione dinanzi concordato, sulla base degli accordi di categoria vigenti in materia, quest'ultimo si obbliga ad esprimere il proprio consenso a tale riduzione; (ii) ove il Concedente richiedesse a Rai Cinema una riduzione del periodo di protezione, sopra concordato, quest'ultima si riserva la facoltà di decidere - a proprio insindacabile giudizio - se accettare o meno tale riduzione.

Le concessioni di cui sopra, comprendono anche il 100% (cento per cento) dei seguenti diritti e facoltà, per tutti i periodi temporali di concessione di cui sopra:

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere l'Opera, o di autorizzare la trasmissione/diffusione dell'Opera, in sede televisiva non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sui satelliti a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria dell'Opera, con qualunque mezzo tecnico e/o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, in simultanea via satellitica, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sui satelliti a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria dell'Opera, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in simultanea tramite qualsiasi tecnologia e/o protocollo (a titolo, puramente esemplificativo: *videostreaming*, *DVB-H*, *X-DSL*, ecc.), su filo/cavo o senza filo/cavo, in modo tale che il segnale audio/video primario possa essere veicolato su piattaforma di telecomunicazione di ogni genere e tipo, sia su rete fissa che su rete mobile, (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMTS e simili, nonché le piattaforme su rete fissa, via cavo e/o via satellite, che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie IPTV), anche di futura realizzazione e sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali/dispositivi fissi e/o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo puramente esemplificativo: Videofonini, Palmari, I-pod, Notebook, Televisori, Set Top Box, Videostation, ecc.);
- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere l'Opera, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, sui canali di Rai International, comunque e dovunque diffusi e distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione presenti o di futura invenzione (etere, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.; sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli sfruttamenti esclusivi di cui al precedente art. 3.1) e al articolo, ogni applicazione interattiva, oggi esistente o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'Opera, sia di servizi multimediali di navigazione e contenuto informativo, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli.

BIANCA FILM prende atto che le emittenti avventi causa di Rai Cinema, a fronte delle eventuali ritrasmissioni in simultanea di parte o della totalità della programmazione dei propri canali televisivi su qualsivoglia diversa rete e/o piattaforma di telecomunicazione (cavo, etere, satellite, mobile wireless, ecc.), così come sopra disposto, potrebbero ottenere ed incassare canoni e/o compensi e/o royalties dagli operatori e/o gestori delle predette reti e/o piattaforme: BIANCA FILM, invece, prende atto che i gestori e/o gli operatori delle predette reti e/o piattaforme potrebbero ottenere ed incassare dai propri utenti canoni e/o compensi, quale corrispettivo per i predetti servizi di trasmissione.

A questo riguardo, BIANCA FILM riconosce ed accetta che i predetti eventuali canoni e/o compensi e/o royalties saranno di esclusiva ed integrale spettanza delle emittenti e/o dei gestori/operatori, a condizione che tali importi: (a) siano pagati ai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per i servizi di trasmissione della totalità o di parte della programmazione del canale televisivo (eventualmente anche nell'ambito di formule c.d. "Basic" di abbonamento) e che, quindi, non siano pagati dagli utenti finali ai gestori/operatori a titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'Opera; b) siano pagati alle emittenti televisive dai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per la ritrasmissione della totalità o di parte della propria programmazione televisiva e che, quindi, non siano pagati alle emittenti televisive, dai gestori/operatori e/o dagli utenti finali, a titolo di corrispettivo specifico per la ritrasmissione o per la visione dell'Opera.

Resta inteso, conseguentemente, che l'eventuale pagamento da parte degli utenti finali e/o dei gestori/operatori di cui sopra, dei predetti compensi, canoni, royalties e corrispettivi, non modificherà la natura di utilizzazione non a pagamento (free tv) degli sfruttamenti di cui al precedente art. 3.1) e al presente articolo.

Sempre per effetto del *su stesso Contratto*, Rai Cinema acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare e sfruttare in perpetuo e in tutto il mondo, anche tramite la rete internet o reti similari (ad esempio, UMTS, ecc.) - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmissione/diffusione/disseminazione su qualsiasi canale distributivo,



anche multimediale, sia on line che off line - brani staccati dell'Opera, in lingua italiana e senza sottotitoli in altre lingue, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del Film, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico, e comunque senza scopo di lucro, proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti, subincensuarie, con esclusione della pubblicità di qualsiasi prodotto.

Rimane convenuto, al fine di tutelare l'esclusività dei diritti concessi a Rai Cinema, che BIANCA FILM si impegna ad obbligare tutti gli eventuali altri suoi cessionari, anche fuori del Territorio, a non diffondere, trasmettere, comunicare al pubblico e/o mettere a disposizione del pubblico, non a pagamento, l'Opera oggetto del *su stesso Contratto*, in lingua italiana e/o con sottotitoli in lingua italiana, ciò con particolare riferimento alle comunicazioni al pubblico via satellite, ed a imporre tale vincolo ai suoi eventuali aventi causa, fin dalla data di perfezionamento del *su stesso Contratto* e per tutto il periodo delle concessioni ivi previste.

BIANCA FILM si impegna altresì a non concedere nel Territorio i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'Opera concessa a Rai Cinema, per tutto il periodo compreso tra la data di perfezionamento del *Presente Contratto* e la data di decorrenza dei diritti concessi a Rai Cinema.

Sempre al fine di garantire l'esclusività dei diritti concessi a Rai Cinema in virtù del *Presente Contratto*, la *Concedente* si obbliga inoltre a non utilizzare e/o a mettere a disposizione, e a non far utilizzare e/o far mettere a disposizione l'Opera da parte di terzi, non a pagamento, tramite la rete Internet e/o reti similari (a titolo esemplificativo: *web tv, downloading, streaming video, net tv* etc.), in lingua italiana e/o con sottotitoli in italiano, nel Territorio, a far data dal perfezionamento del *su stesso Contratto* e per tutto il periodo della concessione.

BIANCA FILM si obbliga, infine, per n. 12 (dodici) mesi a partire dall'inizio del *Periodo di Licenza*, in relazione all'Opera oggetto del *su stesso Contratto*, a non comunicare l'Opera stessa al pubblico a pagamento e/o a non consentire che terzi la mettano a disposizione del pubblico a pagamento, in qualsiasi forma e modo e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti o di futura invenzione (esemplificativamente: *via etere, incluso il digitale terrestre e le tecnologie wireless di ogni genere e tipo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-T DVB-H, DMB, DVB-S, Internet Protocol TV, Videostreaming, etc.*; sia in analogico che in digitale), in lingua italiana e/o con sottotitoli in lingua italiana, nell'ambito del Territorio. Tale protezione, pertanto, comprende, tra l'altro e a titolo puramente esemplificativo, le c.d. *pay television, pay per view, Video on demand, Near video on demand, subscription video on demand, pay per channel, demand view, mobile pay tv, mobile pay view, mobile demand view, web tv, webcasting, net tv, streaming video, etc.*

Titolo: "LA PAROLA AMORE ESISTE"

Nazionalità: Italia

Anno di Produzione: 1998

Genere: Film *RE RUN* (Drammatico)

Regia: Mimmo CALOPRESTI

Cast: Valeria BRUNI TEDESCHI, Fabrizio BENTIVOGLIO, Massimo BONETTI

Uscita Cinema: 17/04/1998



x) Modificato allo Scro il 31 luglio 2015 ore 10,30
prot. 64660 (AH o datato 26-6-2015 reg. A.G. di
Roma 4 il 28-7-2015 al n. 2901 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale BIANCA FILM S.r.l., con sede legale in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n. 15, C.F. e Partita IVA: 04398781007, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (di seguito la "CEDENTE") titolare dei diritti d'autore e di sfruttamento economico qui negoziati del lungometraggio cinematografico dal titolo "La parola amore esiste" per la regia di Mimmo Calopresti (il "Film"), ha ceduto in esclusiva a MEDUSA FILM S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Aventino 26, R.E.A. 822776, C.F. 03723360156, P.I. 04980391009, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (la "CESSIONARIA"), che ha accettato, una quota pari al 100% dei diritti, e relativi proventi, FREE TV del Film (di seguito i "Diritti Free TV"). I Diritti FREE TV sono ceduti in perpetuo, con decorrenza dal 5 giugno 2015 e per il seguente territorio: ITALIA compresi Città del Vaticano, San Marino, Montecarlo in lingua Italiana, Svizzera Italiana e Capo d'Istria.

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la CEDENTE di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.



ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE	L9984
DATA	19-03-2003
TITOLO	MI PIACE LAVORARE (MOBBING)
TIPOLOGIA OPERA	UNICA

PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE	RAI CINEMA S.P.A.
PERCENTUALE DI POSSESSO	20.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	BIANCA FILM S.R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	29.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	BIM DISTRIBUZIONE S.R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	51.00 %
NAZIONALITÀ	-

NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	16/12/2004

CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2003
DATA INIZIO LAVORAZIONE	27-01-2003

REGIA	
NOME	FRANCESCA
COGNOME	COMENCINI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA COMENCINI - ITALIA
SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA COMENCINI - ITALIA
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA BIGAZZI - ITALIA
SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLA COMENCINI - ITALIA
MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA
COMMENTO MUSICALE	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIANLUIGI TROVESI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIANNI COSCIA - ITALIA

DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	08-02-2004
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 19/03/08 al N.

9984

TITOLO DEL FILM

Definitivo : *Mi PIACE LAVORARE (MOBBING)*



Provvisorio : MOBBING

(1)
(2)

flu

Produttori

* Produttori: BIANCA FILM SRL (58,59%) ('), ISTITUTO LUCE SPA (41,41%) ('')

*
ANNULLASI
QUANTO
INTERLINEATO

Rappresentanti legali

* Rappresentanti legali: DONATELLA BOTTI ('), ANTONIO MORE' ('')

Sedi Sociali

* Sedi Sociali: ROMA, VIA F.LAMPERTICO 7 ('), ROMA, VIA TUSCOLANA 1055 ('')

Nome e domicilio degli eventuali procuratori:

Capitali sociali:

Regista : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autore del soggetto

Autore del soggetto : FRANCESCA COMENCINI (ITALIA)

Autore della sceneggiatura

Autore della sceneggiatura : FRANCESCA COMENCINI

(ITALIA)



Autore del commento musicale :

(3)

Direttore della fotografia : LUCA BIGAZZI (ITALIA)

Autore della scenografia : PAOLA COMENCINI
(ITALIA)

Autore del montaggio :

(3)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 27 GENNAIO 2003

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale per il Cinema con 535 del 07/02/2003.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dir. Gen. Cinema con nota prot n. 15264 del 16/12/2004.
Lunghezza film: m.

Attività Culturali con un p.p.s. n. 451

Libretto film n.

Data di prima proiezione in pubblico: 8 FEBBRAIO 2004

al Cinema OFFICINEMA di BOLOGNA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

(4) Il Ministero per i Beni e le Att. Cult., con nota n. 535 del 7/2/03, ha comunicato che l'Istituto Luce (V. Tuscolana 1055 Roma, legale rapp. te ANTONIO MORE') si associa alla BIANCA FILM s.r.l. con le seguenti quote: 58,59% BIANCA FILM s.r.l., 41,41%



Istituto Luce spa.

- (2) Il Ministero per i Beni e le att. cult., con nota n. 18.01.00 8492 del 29/9/03, ha comunicato che l'Istituto Luce ha rescisso il contratto di coproduzione; La Soc. BIANCAFILM srl è associata alla RAI CINEMA SPA (P.zza Adriana 12 Roma, legale rapp. GIANCARLO LEONE) e alla Soc. BIM DISTRIBUZIONE srl (lungotevere dei Mellini 17 Roma, legale rapp. VALERIO DE PAOLIS) nella produzione del film con le seguenti quote: 20% RAI CINEMA SPA - 29% BIANCAFILM srl - 51% BIM DISTRIBUZIONE srl.

AMMESSO Ai BENEFICI DI LEGGE (Decreto 9/3/2005)

- (3) Il M.B.A.E., con nota n. 821 del 12/1/04, ha comunicato che gli autori del commento musicale sono: GIANLUIGI TROVESI (ITALIA) e GIANNI COSCIA (ITALIA); l'autore del montaggio è MASSIMO FIOCCI (ITALIA).

ANNOTAZIONI

- 1) Notificato alla Siae il 18 Dicembre 2002 ore 16,30
prot. 55959 (Atto del 5-12-2002 Rega U.E. di Roma
5 del 10-12-2002 al n. 8940 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE



Del suesteso atto sottoscritto il 5/12/02, registrato il 10/12/02 presso l'Ufficio delle



Entrate Roma 5 al n° 8340 , con il quale l'ISTITUTO LUCE S.p.A. e la BIANCA FILM s.r.l. hanno raggiunto un accordo per realizzare in regime di compartecipazione, la seconda anche in qualità di produttore esecutivo, un lungometraggio a colori dal titolo provvisorio "MOBBING" regia di Francesca Comencini.

Premesso che a seguito della denuncia e/o della variazione della denuncia di inizio lavorazione del film le quote di partecipazione alla produzione indicano come produttori l'ISTITUTO LUCE S.p.A. al 41,41% e la BIANCA FILM s.r.l. al 58,59% e, inoltre, la BIANCA FILM s.r.l. risulta unica responsabile alla produzione, per effetto del suesteso atto l'ISTITUTO LUCE S.p.A. è divenuto titolare "ab origine" della quota 41,41% (quarantunovirgolaquarantunopercento) di:

a) tutti i diritti nessuno escluso, spettanti al film, alla sua proprietà, inclusi i diritti d'autore e di utilizzazione economica del soggetto cinematografico e della sceneggiatura F. Comencini dal titolo provvisorio "Mobbing", nonché relativi al suo sfruttamento e cioè tutti i diritti dominicali del produttore e di sfruttamento economico del film con tutti i sistemi di diffusione e divulgazione scoperti e da scoprire nessuno escluso ed espressamente ricompresi i diritti di sfruttamento cinematografico (theatrical e non theatrical), con ogni sistema e qualsiasi modalità di diffusione a mezzo di trasmissione free television e pay television (ambidue via etere, cavo e satellite) scoperto o che in futuro sarà inventato, a mezzo videogrammi (videocassette, videonastri, videodischi, DVD, ecc.), in sede multimediale interattiva (ad es. Internet), nonché tutti i diritti di merchandising, remake e sequel, in perpetuo, ed i relativi proventi e ricavi di quota produttore derivanti dallo sfruttamento economico e non del film in Italia e in ogni altro paese del mondo;

b) tutti i materiali negativi di scena, positivi e sonori del film, man mano che verranno





realizzati;

c) tutti i contributi governativi in Italia di cui all'art. 7 della legge 1213/65 nonché l'eventuale premio di qualità di cui all'art. 9 della menzionata legge nonché di ogni e qualsiasi provvidenza governativa in Italia e in Europa riconosciuta e corrisposta anche per l'effetto di altre eventuali future leggi.

Più precisamente, con il suesteso atto, l'ISTITUTO LUCE S.p.A. e la BIANCA FILM s.r.l. hanno ripartito tra loro i diritti di utilizzazione economica della "produzione" ed i relativi proventi, in via definitiva ed in perpetuo:

ALL'ISTITUTO LUCE S.p.A. E ALLA BIANCA FILM S.R.L., rispettivamente la quota del 41,41% e del 58,59%:

PER L'ITALIA:

- ◆ della titolarità e proprietà esclusiva di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica e relativi proventi in sede cinematografica con ogni forma e tecnica di sfruttamento realizzabile incluse eventuali sponsorizzazioni nell'ambito di tale sfruttamento;
- ◆ dei contributi governativi;
- ◆ dell'eventuale premio di qualità;
- ◆ dei diritti e proventi netti derivanti dallo sfruttamento della produzione in sede televisiva (etere, cavo, satellite, ecc.) a mezzo di trasmissioni sia free che pay television;
- ◆ dei diritti e proventi netti home video ed audiovisivi mediante lo sfruttamento a mezzo di ogni dispositivo (videocassetta, videonastri, DVD, cartucce o videodischi e qualsiasi altro mezzo simile ora ed in seguito noto che permetta la percezione dell'opera attraverso o come parte di un qualsiasi tipo di apparecchio).

Per territorio italiano deve intendersi:

Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino ed altri territori eventualmente



soggetti alla amministrazione italiana nonchè navi ed aerei battenti bandiera italiana nonchè, relativamente alla sola televisione, le trasmissioni estere confinanti (Montecarlo, Capodistria e Svizzera Italiana) dalle quali siano irradiabili programmi in lingua italiana ricevibili in Italia.

PER L'ESTERO:

al LUCE ed alla BIANCA rispettivamente la quota 41,41% e la quota 58,59% dei diritti di sfruttamento e dei relativi proventi come sopra individuati in sede cinematografica, televisiva, homevideo ed audiovisivi in ogni forma e formato.

Inoltre, sempre con il suesteso atto, la BIANCA FILM s.r.l. ha conferito all'ISTITUTO LUCE S.p.A. mandato esclusivo e perpetuo per la distribuzione del film nelle sale cinematografiche nazionali e potrà esercitarsi utilizzando ogni e qualsiasi formato e/o supporto di proiezione per sale cinematografiche ed uso commerciale e non, nel territorio italiano come sopra identificato.

Contestualmente l'ISTITUTO LUCE S.p.A., a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la stampa delle copie, il lancio per la programmazione ed il corredo pubblicitario, ha ceduto alla BIANCA FILM s.r.l., in primo grado assoluto, la totalità della sua quota, pari al 41,41%, dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento del film in Italia e nel resto del mondo in ogni sede (cinematografica, televisiva ed home video in ogni formato) ed i relativi proventi netti nonchè la quota 41,41% dei contributi governativi e dell'eventuale premio di qualità (al netto delle ritenute di legge) sino alla concorrenza di Euro 10.352,50 (diecimilatrecentocinquanta/50).

11) Notificato alla Serie il 20 Maggio 2003 ore 12,30
prot. 56310 (Atto del 6-5-2003 Rega U.E. di Roma
5 il 12-5-2003 al n 3644 Serie 3)



NOTA DI TRASCRIZIONE

Del suesteso atto sottoscritto il 6/05/2003, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 12/05/03, al n. 3641, relativo al film "MOBBING" regia di Francesca Comencini, con il quale la BIANCAFILM s.r.l e l'ISTITUTO LUCE S.p.A. hanno consensualmente deciso di non procedere congiuntamente alla produzione del film suddetto e di risolvere, pertanto, il "Contratto di produzione congiunta e conferimento mandato per la distribuzione cinematografica in Italia" intercorso tra le medesime parti in data 5/12/2002, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 10/12/2002 al n. 8940 e regolarmente notificato alla S.I.A.E. e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Direzione Generale per il Cinema e si sono dati altresì reciprocamente atto di nulla avere, reciprocamente, da dare o pretendere in relazione al contratto medesimo e, infine, la BIANCAFILM s.r.l. ha riacquisito la titolarità del 100% di tutti i diritti dominicali e di utilizzazione e sfruttamento economico del film, nessuno escluso ed è stato consensualmente risolto anche il mandato concesso dalla BIANCAFILM s.r.l. all'ISTITUTO LUCE S.p.A. per la distribuzione del film in Italia.

III) Notificato alla Suae il 18 Giugno 2003 ore 13 prot. 56381 (Atto del 23-5-2003 Reg. a A.E. di Roma 1 il 13-6-2003 al n. 10523 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui la trascrizione del sopraesteso atto con il quale le società BIANCAFILM S.r.l. e Rai Cinema SPA, con sede a Roma, rispettivamente in Via Fedele Lampertico n.7 ed in Piazza Adriana n.12, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, hanno concluso un accordo per la produzione associata e di concessione diritti (di seguito "Contratto") del film a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana dal titolo provvisorio "MOBBING", per la regia di Francesca Comencini.

Diritti di Rai Cinema

1. Per effetto del predetto Contratto, Rai Cinema acquisisce, a titolo originario, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione/sublicenza, per l'intera Produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti, e con ogni più ampio diritto di riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito, la proprietà dei materiali che le verranno consegnati ai sensi dell' Art.7) del Contratto e

una quota pari al 20% (venti per cento) della proprietà dei materiali di cui al Punto 2), lett. P) delle *Condizioni Generali di Contratto* e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del *Film*, nel mondo intero - ad esclusione dei territori di Francia e Paesi francofoni - in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (comprese, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali tematici, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, tramite comunicazione al pubblico via etere, cavo, filo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo - ivi incluse le ritrasmissioni via cavo - con tecnologia sia analogica che digitale, etc.); in sede radiofonica; in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede audiovisiva home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, etc.); in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, umts, etc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.), attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalita'/terminale di accesso, con piena facolta' di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmissione/diffusione/disseminazione sui canali sopra menzionati; in sede di esercizio dei cd. "diritti derivati" (esemplificativamente: elaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off, pubblicazione elettronica, riproduzione, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, soundtrack, ecc.); ed in qualsiasi altra sede, forma e modo;

nonché una quota pari al 20% (venti per cento) dei relativi proventi netti, ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965, così come successivamente integrata e/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo riconosciuta e corrisposta.

Spetta inoltre a Rai Cinema il 20% del diritto di compenso per le riproduzioni private ad uso personale (e.d. copia privata), di cui agli artt. 71 sexies, septies e octies della legge 633/41, così come modificati dal decreto legislativo 68/2003, così come ogni altro diritto e provento attualmente previsto - o che dovesse essere previsto in futuro - in favore dei produttori di opere cinematografiche, dalla legge, dagli usi e/o dalle convenzioni in tutto il mondo.

2. (Preacquisto della residua quota dei diritti televisivi free in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, Capo d'Istria, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana).

Sempre per effetto del sopraesteso Contratto, Rai Cinema preacquiesce inoltre, in esclusiva e con la più ampia facoltà di cessione/concessione/sublicenza, la residua quota dell'80% (ottanta per cento), e quindi il 100% (cento per cento), dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del *film* in lingua italiana, in sede televisiva free, in qualsiasi forma e modo - anche "On Demand", purché nella forma non a pagamento e con modalità di ricezione esclusivamente tramite Set Top Box/Televisore - e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, cavo, filo, satelliti di ogni genere e tipo - ivi incluse le ritrasmissioni via cavo -, mmds, ecc.); sia con tecnologia analogica che digitale, incluso l'utilizzo di protocolli HTML), in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, Malta, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, per n.5 (cinque) passaggi da effettuarsi in 5 (cinque) anni a partire dal decorso dello specifico periodo di protezione di cui all'Art.11), lett. b), del Contratto, nonché la residua

quota dell'80% (ottanta per cento), e quindi il 100% (cento per cento), dei relativi proventi netti. Per quanto concerne l'utilizzazione e lo sfruttamento dei diritti "On Demand", la concessione deve intendersi effettuata senza limiti di passaggi.

3. (Ulteriori diritti di utilizzazione e sfruttamento di Rai Cinema).

La concessione dei diritti di cui al precedente punto 2., comprende anche il diritto di Rai Cinema di utilizzare e sfruttare il *film*, in via esclusiva, in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo, in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per le trasmissioni - effettuate con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia presenti o di futura invenzione - delle reti tematiche di società controllate, collegate, consociate, partecipate, controllanti o sublicenziarie di Rai Cinema, per passaggi illimitati da effettuarsi nelle medesime decorrenze di cui all'Art.3.2 del Contratto; il diritto di trasmettere il *film*, anche tramite



società consociate, partecipate, controllate, collegate, controllanti o sublicenziatarie, in sede televisiva in lingua italiana, senza sottotitoli in altre lingue, per la ricezione individuale e collettiva e la ritrasmissione simultanea con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, filo mmms, satellite, digitale, ecc.) in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano; il diritto di utilizzare e sfruttare il film, in via esclusiva, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, anche tramite società consociate, collegate, controllate, controllanti o sublicenziatarie di Rai Cinema, nella medesima decorrenza di cui al precedente Art.3.2 del Contratto e senza limiti di passaggi, per i programmi di Rai International, o per programmazioni di analoga natura, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo (ivi comprese pay tv, pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, ecc.), con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo: etere, cavo, mmms, satelliti di ogni genere e tipo, digitale, ecc.) presenti o di futura invenzione.

4. (Diritto di utilizzazione brani separati) Sempre per effetto del sopraesteso Contratto, Rai Cinema acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare e sfruttare, in perpetuo, anche tramite la rete internet o reti similari - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmisione/diffusione/disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani staccati del film fino ad un massimo di cinque (5) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del Film, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito di tutte le attività istituzionali, anche di carattere antologico, proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti o sublicenziatarie, con la sola esclusione della pubblicità di qualunque altro prodotto.

5. (Prelazione sull'opera successiva della Sig.ra Francesca Comencini) Sempre per effetto del sopraesteso Contratto, Rai Cinema diviene altresì titolare, senza ulteriori corrispettivi, di un diritto di prelazione ai fini dello sviluppo e/o del preacquisto e/o della produzione associata della successiva opera cinematografica che dovesse essere realizzata da BIANCAFILM - e/o dai suoi aventi causa - per la sceneggiatura e/o la regia della Sig.ra Francesca Comencini. Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, BIANCAFILM si obbliga ad interpellare prioritariamente Rai Cinema ai fini del preacquisto e/o della produzione associata della nuova opera di detta autrice e Rai Cinema, entro 60 giorni dalla ricezione da parte di BIANCAFILM di proposta scritta contenente le relative condizioni economiche e normative, avrà la facoltà di preacquistare l'opera o di associarsi alla produzione con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi altro terzo.

6. (Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di BIANCAFILM). Per effetto del s Contratto, Rai Cinema diviene inoltre titolare, senza ulteriori corrispettivi, di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di BIANCAFILM di cui al successivo Art.4) delle presenti disposizioni particolari. Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, BIANCAFILM si obbliga, ove intendesse alienare la propria quota di proprietà e/o cedere/concedere tutti o alcuno dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota e/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente Rai Cinema che avrà la facoltà, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta di BIANCA FILM contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti della stessa BIANCAFILM con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo. Decorso il predetto termine di 60 giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di Rai Cinema della proposta scritta di BIANCA FILM, quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota e/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a Rai Cinema ovvero a condizioni diverse purché non migliorative, per i terzi stessi, rispetto a quelle precedentemente offerte a Rai Cinema.

Diritti del coproduttore BIANCAFILM

BIANCAFILM diviene titolare, per effetto del Contratto, a titolo originario, in perpetuo e con facoltà di cessione/concessione a terzi - per l'intera Produzione e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - di una quota pari all'80 % (ottanta per cento) della proprietà dei materiali di cui al Punto 2), lett. P) delle Condizioni Generali di Contratto e di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del Film, nel mondo intero - fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo paragrafo per i territori di Francia e Paesi Francofoni - in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (comprese, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali tematici, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, tramite



comunicazione al pubblico via etere, cavo, filo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo - ivi incluse le ritrasmissioni via cavo - digitale, etc.); in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo; in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, umts, etc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.), attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalita'/terminale di accesso, con piena facolta' di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmisione/diffusione sui canali sopra menzionati; in sede di esercizio dei cd "diritti derivati" (esemplificativamente: elaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off; pubblicazione elettronica, riproduzione, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, ecc.); ed in qualsiasi altra sede, forma e modo;

nonché di una quota pari all'80% (ottanta per cento) dei relativi proventi netti nel mondo intero, ad esclusione di Francia e Paesi Francofoni, ivi compresi i contributi governativi di cui all'Art.7 della Legge n. 1213 del 1965, così come successivamente integrata e/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo riconosciuta e corrisposta.

Spetta inoltre a BIANCAFILM l'80% del diritto al compenso per le riproduzioni private ad uso personale (c.d. copia privata), di cui agli artt.71 sexies, septies e octies della legge 633/41, così come modificati dal decreto legislativo 68/2003, così come ogni altro diritto e provento attualmente previsto - o che dovesse essere previsto in futuro - in favore dei produttori di opere cinematografiche, dalla legge, dagli usi e/o dalle convenzioni in tutto il mondo, esclusa Francia e Paesi Francofoni.

Per i territori di Francia e Paesi Francofoni nel mondo BIANCAFILM resta titolare esclusiva del 100% dei tutti i diritti e proventi sopra specificati.

Partecipazione ai proventi del film di autori, artisti/interpreti e personale tecnico/artistico.

Una volta recuperato integralmente il costo industriale del film (intendendosi, ai sensi del sopraesteso Contratto, per "costo industriale del film" il costo di produzione del film come preventivato ai sensi della lett.b) delle premesse, maggiorato dell'importo forfetario di € 50.000,00= (cinquantamila) per oneri finanziari e ogni altro onere connesso alla realizzazione del film e dei costi di copie e lancio cinematografico del film come determinati ai sensi dell'Art.5.1) del Contratto, il 100% degli eventuali successivi proventi netti saranno rimessi da BIANCAFILM alla Sig.ra Nicoletta Braschi fino alla concorrenza della somma di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00). Una volta recuperata tale importo, gli eventuali successivi proventi netti, per un totale complessivo di € 130.000,00 (centotrentamila/00), verranno ripartiti secondo le seguenti quote tra gli aventi diritto:

- a Nicoletta Braschi: 42,30% fino a concorrenza di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);
- a Francesca Comencini: 26,95% fino a concorrenza di € 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- a Luca Bigazzi: 15,37% fino a concorrenza di € 20.000,00 (ventimila/00);
- a Massimo Fiocchi: 7,69% fino a concorrenza di € 10.000,00 (diecimila/00);
- a Paola Comincini: 7,69% fino a concorrenza di € 10.000,00 (diecimila/00).

Una volta integralmente corrisposti gli importi di cui ai precedenti due paragrafi i successivi proventi del film saranno ripartiti tra i coproduttori secondo le rispettive quote di proprietà.

BIANCAFILM dichiara e garantisce che gli autori e/o interpreti e/o personale tecnico /artistico suindicati hanno preso espressamente atto ed accettato che, relativamente alla destinazione dei proventi netti alla concorrenza degli importi sopra specificati, l'importo corrisposto da RAI Cinema a BIANCAFILM per il preacquisto della residua quota dell'80% dei diritti e proventi televisivi di cui all'Art.3.2. del Contratto, pari ad Euro 100.000,00= oltre IVA, non potrà essere considerato provento netto recuperabile ai fini della

copertura del costo industriale del Film, in quanto detto importo è stato destinato da BIANCAFILM a finanziare la produzione del film.

Resta altresì espressamente inteso, e BIANCAFILM dichiara e garantisce che gli autori e/o interpreti e/o personale tecnico /artistico suindicati ne hanno preso atto ed accettato, che i proventi netti da destinarsi a detti soggetti ai sensi di quanto sopra saranno costituiti dai soli proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film in Italia e Francia e che, relativamente ai soli proventi derivanti dalla concessione dei diritti televisivi non a pagamento in Italia:

- a) nell'ipotesi che alla scadenza dei diritti pre-acquisiti da Rai Cinema ai sensi dell'Art.3.2 del Contratto, la stessa Rai Cinema - già titolare di una quota del 20% di proprietà del Film- dovesse



riacquistare la residua quota dell'80 % di detti diritti, verrà computata al recupero dei suddetti importi la somma versata da Rai Cinema a BIANCAFILM e/o ai suoi aventi causa per la concessione della suddetta quota (80%) di tali diritti;

b) nel caso in cui alla scadenza dei diritti pre-acquisiti da Rai Cinema ai sensi dell'Art.3.2 del Contratto i medesimi diritti fossero concessi ad un soggetto terzo diverso da Rai Cinema, verrà imputata al recupero la somma versata da detto soggetto per l'acquisizione del 100% dei diritti televisivi non pagamento;

c) che, in ogni caso, non potranno essere in alcun modo destinati al recupero degli importi dovuti ai predetti autori e/o interpreti e/o personale tecnico /artistico i proventi che Rai Cinema dovesse conseguire dalla concessione a terzi del 100% dei diritti dalla stessa Rai Cinema preacquisiti dell'Art.3.2 del Contratto e/o successivamente dalla stessa acquisiti ai sensi della precedente lett.b) del presente articolo.



1v) Notificato alla Siae il 26 Gennaio 2005 ore 9,30 prot. 57793 (Atto datato 19-11-2004, Reg e U.E. di Roma 5 il 30-12-2004 al n 103727 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettuò la trascrizione nel P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'atto con il quale RAI CINEMA S.p.A. (di seguito anche "RAI CINEMA") con sede in Roma, Via F. Lampertico n.12 - 00193, in persona del proprio Amministratore Delegato, e BIANCAFILM S.p.A. con sede in Roma, Via F. Lampertico 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quali titolari rispettivamente di una quota di proprietà del 20% (venti per cento) e del 29% (ventinove per cento) - di seguito "Mandanti" - hanno formalizzato l'affidamento a BIM DISTRIBUZIONE S.r.l., con sede in Roma, Via Lungotevere dei Mellini 17, rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Valerio De Paolis (in appresso anche "BIM" e/o "Mandataria"), titolare della restante quota del 51% (cinquantuno per cento) di proprietà del Film lungometraggio a priorità sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana dal titolo "MI PIACE LAVORARE" per la regia di Francesca Comencini (in avanti "Film"), dell'incarico di distribuire i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del Film in sede cinematografica (theatrical, non theatrical, public video, ecc.), e relativi proventi netti (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti"), in lingua italiana, nei territori di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino (di seguito congiuntamente "Territorio"), con ratifica dell'attività distributiva svolta dalla Mandataria sino alla data di perfezionamento del sopraesposto atto.

Il film ha ricevuto la prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche italiane in data 13/02/2004.

La durata del mandato è di 5 anni a decorrere dalla predetta data di prima uscita cinematografica, con esclusione di tacito rinnovo alla scadenza del quinquennio.

PROVVIGIONE:

BIM ha diritto a trattenere, quale compenso di distribuzione, una provvigione pari al 25% (venticinque per cento) da calcolarsi sul fatturato cinematografico netto del Film, intendendosi ai fini del presente contratto per "fatturato cinematografico netto" tutti gli importi incassati dalla MANDATARIA nell'esecuzione del presente accordo al netto dei costi sostenuti e dedotti a titolo esemplificativo tasse, imposte, compensi degli esercenti, sconti volume, ecc. Tale provvigione deve intendersi comprensiva di ogni eventuale sub provvigione riconosciuta da BIM ad eventuali terzi ausiliari e/o submandatari.

COSTI DI DISTRIBUZIONE:

I costi di copie e lancio pubblicitario del Film, così come qualsiasi altro costo necessario alla migliore distribuzione dei Diritti nel Territorio secondo la prassi commerciale in materia, sono e saranno a carico di ciascuna Parte in ragione della rispettiva quota di proprietà del Film,



secondo le modalità ed i termini in appresso stabiliti.

Resta inteso che BIM ha anticipato e sarà tenuta ad anticipare tutti i costi di distribuzione sino all'importo massimo convenuto tra le Parti in € 300.000,00= (Euro trecentomila /00), corrispondente al piano di copie e lancio approvato dalle Parti.

Ogni costo, eccedente il tetto massimo sopra concordato, dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti. In mancanza di accordo, eventuali ulteriori costi non potranno essere recuperati con i proventi di spettanza delle Mandanti, e resteranno conseguentemente a totale carico di BIM.

Il 100% del fatturato di noleggio cinematografico relativo alla distribuzione dei Diritti del Film nel Territorio sarà ripartito, fin dal primo centesimo di Euro, con le seguenti proporzioni e modalità:

a) Fino al recupero da parte di BIM dei costi di distribuzione anticipati ai sensi del precedente Art.7) e nei limiti dell'importo massimo convenuto di € 300.000.00 (Euro trecentomila /00):

- 25 % (venticinque per cento) a BIM, quale compenso di distribuzione;
- 75% (settantacinque per cento) a BIM, a titolo di recupero dei costi di distribuzione;

c) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione come stabilito all'art.7)

lett. a):

- 25 % (venticinque per cento) a BIM, quale compenso di distribuzione;
- 75% (settantacinque per cento) a RAI CINEMA, BIANCAFILM e BIM, secondo le rispettive quote di proprietà di cui sub Punto 2) delle precedenti Premesse.

CESSIONE PROVENTI IN GARANZIA:

Al fine di consentire a BIM il recupero dei costi di distribuzione anticipati sino all'importo di € 300.000,00= (Euro trecentomila /00), le Mandanti cedono alla stessa in garanzia la rispettiva quota di proventi netti in sede cinematografica, home e commercial video e in sede di sfruttamento televisivo cd. Pay Tv e Pay Per View nel Territorio nonché i proventi netti derivanti dalla distribuzione internazionale del Film, proventi tutti che BIM avrà pertanto diritto a trattenere sino all'integrale copertura dei suddetti costi.

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

ANAGRAFICA	
NUM. ISCRIZIONE DATA TITOLO TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	L11021 15-09-2010 MISSIONE DI PACE IO E MIO ZIO; MISSIONE DI PACE; UNICA
PRODUTTORE	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCAFILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
NAZIONALITÀ	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/12/2011
CARATTERISTICHE	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2010 12-04-2010
REGIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO LAGI - ITALIA

SOGGETTO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO LAGI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	UMBERTO CONTARELLO - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARCO PETTENELLO - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FILIPPO GRAVINO - ITALIA

SCENEGGIATURA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO LAGI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	UMBERTO CONTARELLO - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARCO PETTENELLO - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FILIPPO GRAVINO - ITALIA

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ARNALDO CATINARI - ITALIA
SCENOGRAFIA	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MAURO VANZATI - ITALIA
COSTUMI	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANTONELLA CANNAROZZI - ITALIA
MONTAGGIO	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DANILO TORRE - ITALIA
COMMENTO MUSICALE	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CRISTIAN BUGATTI - -
DIFFUSIONE AL PUBBLICO	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	104608 2011-09-20 00:00:00.0 2315 - 19-10-2011 Cinema

CINETECA NAZIONALE	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

PROVVEDIMENTI MINISTERO	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 15/04/80 al N. 11021

TITOLO DEL FILM

Definitivo : **IO E MIO ZIO**
VARIATO in
MISSIONE DI PACE

Provvisorio : MISSIONE DI PACE

Produttore : BIANCAFILM SRL

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

Sede Sociale : ROMA, VIA F. LAMPERTICO, 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :
Regista : FRANCESCO LAGI (ITALIA)

Autori del soggetto: FRANCESCO LAGI (ITALIA),
UMBERTO CONTARELLO (ITALIA), MARCO PETTENELLO
(ITALIA), FILIPPO GRAVINO (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: FRANCESCO LAGI





(ITALIA), UMBERTO CONTARELLO (ITALIA), MARCO
PETTENELLO (ITALIA), FILIPPO GRAVINO (ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia :

Autore della scenografia : MACRO VANZATI (ITALIA)

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 12 APRILE 2010

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa
dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione
Generale per il Cinema con nota protocollo
n. 1217 CF 15846 del 26/01/2010.)

Dichiarazione di nazionalita' della pellicola:
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali
Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 15283 del 16/12/2011
Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 19 OTTOBRE 2011

al Cinema TEATRO VERDI di FIRENZE

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,
ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei
premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e
variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-
mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, eventuali altri dati).

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITA' ITALIANA
comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con
nota n. 10492 del 14/9/2010

(1) Il MIBAC, con nota n. 12461 del 25/10/10 pervenuta il
29/10/10, ha comunicato che il direttore della fotografia

Am (1)
(1)



(2)



Il regista è ARNALDO CATINARI, l'autore del montaggio è
DANILO TORRE e l'autore delle musiche è CRISTIAN
BIGATTI. (neziolenità non comunicate).

(2)

Il M.B.A.C., con nota n. 3713.00 12587 del 26/10/2010 pervenuta il 4/11/2010, ha comunicato che, con
D.M. del 29/9/2010, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. lgs.
22/1/2004 n.28

ANNOTAZIONI

1) Notificato alla Direzione il 18 Maggio 2010
alle ore 12,15 prot. n. 61335 (Dato datato
autospeso e registrato all'U.E. di
Trascatti in data 6/5/2010 al n. 1172
Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui la trascrizione del sopra esteso atto tra la **BIANCA FILM S.r.l.** (di seguito denominata anche come "*Bianca Film*" e/o la "*Concedente*"), con sede legale in Via Giovanni Antonelli n. 49 (00197), Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **RAI CINEMA S.p.A.** (di seguito denominata anche come "*Rai Cinema*"), con sede in Piazza Adriana n. 12, 00193 Roma, in persona dell'Amministratore Delegato, avente ad oggetto il preacquisto dei seguenti diritti relativi al film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico, di nazionalità italiana dal titolo provvisorio "**MISSIONE DI PACE**", per la regia di Francesco Lagi (di seguito anche il "*Film*" e/o "*l'Opera*" e/o la "*Produzione*");

3.1 (Acquisizione di una quota di proprietà)

Per effetto del *Presente Contratto*, *Rai Cinema* preacquiesce da *Bianca Film*, che cede, in esclusiva, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione a terzi, per l'intera *Produzione* e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - e con ogni più ampio diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, comunicazione al pubblico, elaborazione, ecc. - la proprietà dei materiali che le verranno consegnati ai sensi del successivo Art. 6 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, nonché:

- a) in perpetuo, una quota pari al 24% (ventiquattro per cento) della proprietà dei materiali negativi tutti relativi alla *Produzione*;
- b) in perpetuo, una quota pari al 24% (ventiquattro per cento) di tutti i diritti patrimoniali d'autore, e relativi proventi, degli elaborati letterari sottostanti la *Produzione* (soggetto e sceneggiatura etc.);
- c) in perpetuo, una quota pari al 24% (ventiquattro per cento) di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'*Opera*, e relativi proventi, così come appresso esemplificati, in qualsivoglia lingua, nel mondo intero.

Per l'effetto, *Rai Cinema* diviene titolare delle quote sopra richiamate dei seguenti diritti e proventi del *Film*:

- (i) *in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmisione a distanza [ossia tutte le forme di diffusione/trasmisione circolare (point to multipoint)] e/o di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente (ossia tutte le forme di comunicazione point to point)* e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, free tv, pay tv, pay per channel, pay per day, pay per view, near video on demand, video on demand, subscription video on demand, pay on demand, demand view, ecc., in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, sia in chiaro che con accesso condizionato da qualsiasi sistema di codifica, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti e/o di futura invenzione (etero e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, satelliti di ogni genere e tipo, mmds, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppio telefonico, x-dsl, DVB-H, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.); sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia piattaforma e con qualsivoglia terminale di accesso, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo;
- (ii) *in sede cinematografica e, più in generale, di comunicazione ad un pubblico presente* (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, theatrical, non theatrical, public video, etc.), in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti e/o di futura invenzione;
- (iii) *in sede audiovisiva home a commercial video (fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione di supporti incorporanti l'opera ai fini della distribuzione, del noleggio e del prestito)*, su qualsiasi supporto (e quindi, a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, dischi e videogrammi, analogici o digitali, di qualunque genere e tipo, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, etc.);
- (iv) *in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non*, sia on line (esemplificativamente: internet, mobile wireless technology, downloading, ecc.) che off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.), attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione sui canali sopra menzionati;
- (v) *in sede di esercizio dei cd diritti "derivati"*, nei limiti in cui gli stessi sono disponibili in base agli accordi in essere con gli autori del *Film* (esemplificativamente: elaborazione, remake, sequel, prequel, spin off, novelization, serializzazione televisiva, format, pubblicazione elettronica, etc.) ed "*ancillari*" (esemplificativamente: merchandising, premium, promoter, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, recording, soundtrack, etc.); e
- (vi) *in qualsiasi altra sede, forma e modo non specificatamente esemplificata sopra;*

nonché una quota pari al 24% (ventiquattro per cento) di tutti i relativi proventi netti.

3.2 (Preacquisto della residua quota dei diritti di utilizzazione economica in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione a distanza sia a pagamento che non a pagamento e/o di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, sia a pagamento che non a pagamento, nel Territorio)

Sempre per effetto del *Presente Contratto*, *Rai Cinema* preacquiesce in licenza inoltre, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di cessione/concessione/sublicenza a terzi, la residua quota del 76% (settantasei per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del *Film*, e relativi proventi, di cui *Rai Cinema* è titolare in perpetuo nella misura del 24% (ventiquattro per cento), in virtù di quanto disposto al precedente Art. 3.1, lett. i), divenendone conseguentemente titolare nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui appresso:

- i) in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmisione a distanza sia a pagamento che non a pagamento [e quindi, tutte le forme di diffusione/trasmisione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la *Free Tv*, la *Pay Tv*, la *Pay Per View*, il *Near Video on Demand*, la *Pay per channel*, la *Pay per day*, etc.] e/o
- ii) in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, sia a pagamento che non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme di comunicazione point to point ivi inclusa la *Video On Demand*, la *Subscription Video On Demand*, etc.)



in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, sia in chiaro che con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica del segnale, su qualsiasi piattaforma (inclusa la rete Internet, il c.d. *World Wide Web*, le reti UMTS e HSDPA, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione / disseminazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il digitale terrestre, le tecnologie *wireless* di ogni genere, tipo e banda (a titolo meramente esemplificativo: *Wi-Fi, Wi-MAX, Wi-BRO, etc.*), *mmds*, satelliti di ogni genere, tipo e banda, cavi e fili di ogni genere, tipo e banda, reti telematiche e informatiche di ogni genere, tipo

e banda, ivi incluse le reti *power line* e tutte le tecnologie TCP-IP, IPTV, HTML etc.; *broadband, narrowband*, fibra ottica, doppio telefonico, *x-dsl*, videostreaming, sia in analogico che in digitale (a titolo meramente esemplificativo: *DVB-T, DVB-H, DMB, DVB-S, etc.*); su qualsivoglia tipologia di canale (generalista, tematico, etc.), in modo tale che la comunicazione possa essere fruita sia in modalità *broadcasting* che in modalità *streaming*, tramite qualsivoglia tipologia di terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile (a titolo meramente esemplificativo: *Televisioni, Set top box, Videostation, Videofonni, Palmari, I-pod, Notebook, Personal Computer, Media Station, Console, Telefonini, Play Station, Play Station Portable, X-Box, etc.*), compresa quindi anche la c.d. *Mobile Tv* in tutte le sue forme, sia con modalità trasmissiva *multicast* che con connessioni *unicast*, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo e/o via satellite e/o, comunque, via etere (comprese le ritrasmissioni effettuate con tecnologie di tipo *X-DSL* e *mobile wireless*), nonché tutti i servizi "On Demand" sia a pagamento che non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche e informatiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile, ivi inclusa la c.d. "Catch-up TV" per mezzo della quale l'utente può accedere alla visione dell'Opera diffusa/trasmessa nei giorni precedenti, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana (di seguito il "Territorio"), fatti peraltro salvi gli sconfinamenti legati alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato e fermo restando, comunque, quanto previsto al successivo Art. 3.3), per il periodo di 78 (settantotto) mesi (di seguito, anche il "Periodo di Licenza") e per passaggi illimitati, a partire dal decorso di 6 (sei) mesi (di seguito, anche il "Periodo di Protezione") dalla data della prima uscita cinematografica del film in Italia.

3.3 (Facoltà e diritti accessori di Rai Cinema)

Le concessioni di cui al precedente Art. 3.2 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, comprendono anche la residua quota del 76% (sottrattasi per cento) dei seguenti diritti e facoltà, di cui Rai Cinema è titolare in perpetuo nella misura del 24% (ventiquattro per cento), in virtù di quanto disposto al precedente Art. 3.1, lett. D), divenendone conseguentemente titolare nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui sopra:

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, o di autorizzare la trasmissione/diffusione del *Film*, in sede televisiva sia a pagamento che non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi ammessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria del *Film*, con qualunque mezzo tecnico e/o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, in simultanea via satellite-cavo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi ammessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere, sia a pagamento che non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del *Film*, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in simultanea tramite qualsiasi tecnologia e/o protocollo (a titolo, puramente esemplificativo: *videostreaming, DVB-h, X-DSL, ecc.*), su filo/cavo o senza filo/cavo, in modo tale che il segnale audio / video primario possa essere veicolato su piattaforme di telecomunicazione di ogni genere e tipo, sia su rete fissa che su rete mobile (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMTS, HSDPA e simili, nonché le piattaforme mobili che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMTS, HSDPA e simili, nonché le piattaforme e sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali / dispositivi fissi e/o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo puramente esemplificativo: *Videofonni, Palmari, I-pod, Notebook, Televisioni, Set Top Box, Videostation, ecc.*);
- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, sui canali di Rai International, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione presenti o di futura invenzione (etere, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.; sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli sfruttamenti esclusivi di cui al precedente Art. 3.2 delle *Disposizioni Particolari*, ogni applicazione interattiva, oggi esistente e/o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'Opera, sia di servizi multimediali di navigazione a contenuto informativo e/o pubblicitario, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli (anche per non udenti).

3.4 (Diritto di utilizzazione brani separati)

Sempre per effetto del *Presente Contratto*, Rai Cinema acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare in perpetuo e in tutto il mondo, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti similari (ad esempio, UMTS, HSDPA, etc.) - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia *on line* che *off line* - brani staccati e/o sequenze del *Film*, in lingua italiana, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del *Film*, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico, proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti, sublicenziatrici, con esclusione della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal *Film*.

3.5 (Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti della Concedente)

Per effetto del Presente Contratto, Rai Cinema diviene, inoltre, titolare, senza ulteriori corrispettivi rispetto a quanto previsto al successivo art. 7 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di Bianca Film.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, Bianca Film si obbliga, ove intendesse alienare, in tutto e/o in parte, la propria quota di proprietà e/o cedere/concedere tutti o alcuni dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota e/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente Rai Cinema che avrà la facoltà, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta di Bianca Film contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti della stessa Bianca Film con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Decorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di Rai Cinema della proposta scritta di Bianca Film, quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota e/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a Rai Cinema ovvero a condizioni diverse purché non migliorative per i terzi stessi rispetto a quelle precedentemente offerte a Rai Cinema.

4.1 (Distribuzione cinematografica e home e commercial video in Italia)

Le modalità della distribuzione del Film in sede cinematografica e in sede in sede home e commercial video in Italia e paesi di lingua italiana, l'entità delle provvigioni di distribuzione, i termini e le condizioni di sostenimento e di recupero dei costi di distribuzione, saranno determinate dalle Parti sulla base di successivi e separati contratti di distribuzione da negoziarsi in buona fede.

4.2 (Distribuzione diritti nelle altre sedi nel Territorio Italiano)

Le modalità della distribuzione del Film nel Territorio Italiano, in tutte le altre sedi, forme e modi, ferma restando la concessione esclusiva in favore di Rai Cinema dei diritti di cui ai precedenti Artt. 3.2 e 3.3 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, verranno successivamente concordate dalle Parti, sulla base di successivi e separati accordi da negoziarsi in buona fede.

4.3 (Distribuzione Internazionale)

Le modalità della distribuzione internazionale del Film saranno concordate dalle Parti sulla base di un successivo e separato accordo da negoziarsi in buona fede, fermo restando che tra le varie società, a parità di condizioni, dovrà essere interpellata anche Rai Trade S.p.A.

4.4 (Diritto di cd. "Buy Out" di Rai Cinema)

Rai Cinema e Bianca Film avranno la facoltà di procedere, anche separatamente, senza limitazione alcuna a trattative negoziali volte alla eventuale conclusione con terze parti di accordi di cessione e/o concessione e/o distribuzione e/o prevendita, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3 e ai precedenti artt. 4.1, 4.2 e 4.3. Resta sin da ora inteso che i proventi derivanti dalle eventuali cessioni e/o concessioni e/o prevendite e/o distribuzioni a terzi, saranno ripartiti tra le Parti in ragione delle rispettive quote di proprietà del Film.

A tal fine, la Parte che avrà condotto la trattativa sarà tenuta a comunicare all'altra, per iscritto, le condizioni essenziali del possibile accordo con il terzo e quest'ultima - fatto salvo il c.d. diritto di "buy out" di Rai Cinema di cui appresso - avrà un congruo termine a disposizione, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della proposta, per presentare offerte migliorative ovvero per formulare motivata e ragionevoli obiezioni alla conclusione dell'accordo con il terzo. Decorso il suddetto termine, in assenza di offerte migliorative ovvero di diversi ragionevoli motivi, la parte non potrà opporsi alla formalizzazione dell'accordo con il terzo. Resta inoltre inteso che la parte che avrà condotto la trattativa non avrà diritto a trattare provvigioni e/o commissioni. Rai Cinema diviene titolare, inoltre, di un c.d. diritto di "Buyout", consistente nella facoltà potestativa di Rai Cinema di formalizzare l'accordo di cessione e/o concessione e/o distribuzione e/o prevendita, sottoposto da Bianca Film in sensi di quanto descritto al presente art. 4.4 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, alle medesime condizioni economiche e normative offerte dal terzo, così come indicate nella comunicazione scritta notificata a Rai Cinema da Bianca Film e relativamente alla sola quota di titolarità di quest'ultima, in sostituzione e con assoluta preferenza rispetto al terzo, nulla potendo eccipere a tale sostituzione e preferenza, per qualsiasi ragione, motivo, causa e/o titolo, Bianca Film o lo stesso terzo. Ai fini dell'esercizio del detto diritto di Buyout, Rai Cinema dovrà notificare per iscritto a Bianca Film nel suddetto termine di n. 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Bianca Film contenente gli elementi essenziali dell'offerta del terzo - la propria intenzione di avvalersi di tale diritto potestativo e Bianca Film sarà obbligata ad adeguarsi e, conseguentemente, a formalizzare con Rai Cinema il relativo contratto.

11) Notificato alla Siae il 5 Ottobre 2010 ore 10,50
prot. 61579 (Atto datato 28-5-2008 reg. e A.B. di
Roma 1 al 1-10-2010 al n. 14859 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio" ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:



Il Signor FRANCESCO LAGI residente in Via Isidoro di Carace 16 00176 Roma P.I. 05488670489 C.F. LGAFNC77R03D612X in qualità di co-autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio"

Cede

Alla società BiancaFilm s.r.l. Via Fedele Lampertico 7, 00191 Roma, P.I. e C. F. 04398781007 legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto e co-autore della realizzanda sceneggiatura, commissionata dalla BiancaFilm s.r.l., dal titolo provvisorio "Io e mio zio" (scritti unitamente ai sig.ri Umberto Contarello, Filippo Gravino e Marco Pettenello), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio", ad eccezione dei diritti di sfruttamento letterario e teatrale e di tutti i diritti di pubblicazione a mezzo stampa che rimangono, per la parte di sua spettanza, di sua pertinenza e proprietà fermo restando un diritto di prelazione sui suddetti diritti da parte della Bianca Film s.r.l.

I diritti di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" vengono ceduti alla Bianca Film s.r.l. fermo restando che nel caso di realizzazione di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" la Biancafilm s.r.l. ha l'obbligo di affidare al sig. Francesco Lagi insieme al sig. Marco Pettenello, al sig. Umberto Contarello e al sig. Filippo Gravino l'elaborazione della sceneggiatura per l'eventuale "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off".



11) Notificato alla Sua il 5 Ottobre 2010 ore 10,50
prot. 61580 (Atto datato 28-5-2008 reg. A. B.
di Roma 1 il 1-10-2010 al n. 16859 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio" ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:

Filippo Gravino residente a Via Brezza 1, Parco Francese (Capua) P.I. 03070890615 C.F. GRVFP75H29B715D in qualità di co-autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio"

Cede

Alla società BiancaFilm s.r.l. Via Fedele Lampertico 7, 00191 Roma, P.I. e C. F. 04398781007 legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto e co-autore della realizzanda sceneggiatura, commissionata dalla Bianca Film s.r.l., dal titolo provvisorio "Io e mio zio" (scritti unitamente ai sig.ri Umberto Contarello, Francesco Lagi e Marco Pettenello), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio", ad eccezione dei diritti di sfruttamento letterario e teatrale e di tutti i diritti di pubblicazione a mezzo stampa che rimangono, per la parte di sua spettanza, di sua



pertinenza e proprietà fermo restando un diritto di prelazione sui suddetti diritti da parte della Bianca Film s.r.l.

I diritti di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" vengono ceduti alla Bianca Film s.r.l. fermo restando che nel caso di realizzazione di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" la Biancafilm s.r.l. ha l'obbligo di affidare al sig. Filippo Gravino insieme al sig. Marco Pettenello, al sig. Umberto Contarello e al sig. Francesco Lagi l'elaborazione della sceneggiatura per l'eventuale "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off".

iv) Notificato alla Siae il 5 Ottobre 2010 ore 10:50 prot. 61581 (Atto datato 28-5-2008 reg. A.B. di Roma il 1-10-2010 al n. 14875 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE



Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio" ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:

Il Signor Umberto Contarello residente a via Configliachi, 7 35100 Padova P.I. 02106240282 C.F. CNT MRT 58L13 G224W ENPALS 1055702 in qualità di co-autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio"

Cede

Alla società BiancaFilm s.r.l. Via Fedele Lampertico 7, 00191 Roma, P.I. e C. F. 04398781007 legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto e co-autore della realizzanda sceneggiatura, commissionata dalla BiancaFilm s.r.l., dal titolo provvisorio "Io e mio zio" (scritti unitamente ai sig.ri Francesco Lagi, Filippo Gravino e Marco Pettenello), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio", ad eccezione dei diritti di sfruttamento letterario e teatrale e di tutti i diritti di pubblicazione a mezzo stampa che rimangono, per la parte di sua spettanza, di sua pertinenza e proprietà fermo restando un diritto di prelazione sui suddetti diritti da parte della Bianca Film s.r.l.

I diritti di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" vengono ceduti alla Bianca Film s.r.l. fermo restando che nel caso di realizzazione di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" la Biancafilm s.r.l. ha l'obbligo di affidare al sig. Umberto Contarello insieme al sig. Marco Pettenello, al sig. Francesco Lagi e al sig. Filippo Gravino l'elaborazione della sceneggiatura per l'eventuale "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off".

v) Notificato alla Siae il 5 Ottobre 2010 ore 10:50 prot. 61582 (Atto datato 28-5-2008 reg. A.B. di Roma il 1-10-2010 al n. 14876 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio" ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:

Il Signor MARCO PETTENELLO Via Lazzarini 10 35100 Padova Nato a Padova il 30.08.1973 P.I. 03901610281 C.F. PTTMRC73M30G224S in qualità di co-autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Io e mio zio"

Cede

Alla società BiancaFilm s.r.l. Via Fedele Lampertico 7, 00191 Roma, P.I. e C. F. 04398781007 legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto e co-autore della realizzanda sceneggiatura, commissionata dalla BiancaFilm s.r.l., dal titolo provvisorio "Io e mio zio" (scritti unitamente ai sig.ri Umberto Contarello, Filippo Gravino e Francesco Lagi), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Io e mio zio", ad eccezione dei diritti di sfruttamento letterario e teatrale e di tutti i diritti di pubblicazione a mezzo stampa che rimangono, per la parte di sua spettanza, di sua pertinenza e proprietà fermo restando un diritto di prelazione sui suddetti diritti da parte della Bianca Film s.r.l.

I diritti di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" vengono ceduti alla Bianca Film s.r.l. fermo restando che nel caso di realizzazione di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" la Biancafilm s.r.l. ha l'obbligo di affidare al sig. Marco Pettenello insieme al sig. Francesco Lagi, al sig. Umberto Contarello e al sig. Filippo Gravino l'elaborazione della sceneggiatura per l'eventuale "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off".

v) Notificato alla Siae il 25 Ottobre 2010 ore 13 prot. 61603 (Att. datato 20-10-2010 reg. A.B. di Frascati) il 21-10-10 al n. 4074 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

A fronte del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi comunque derivanti al Soggetto Beneficiario dal presente contratto ed in specie a garanzia dell'integrale e puntuale rimborso del contributo, in relazione a quanto disposto dall'art.4, comma 5 del decreto, nonché del rimborso di ogni spesa, - ivi comprese quelle previste nell'art. art. 5 del presente contratto e l'importo di contributi assistenziali e previdenziali di qualsiasi genere e natura, di imposte e tasse, ecc., che, in mancanza di pagamento da parte del Soggetto Beneficiario, il Soggetto Gestore ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di soddisfare in sua vece - e comunque a garanzia di qualunque somma di cui il Soggetto Gestore risulterà creditore in dipendenza del contributo di cui al presente atto, la società BIANCAFILM S.r.l. nella sua qualità di Soggetto Beneficiario

cede

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, dopo il recupero della quota di costo industriale del film a carico della società, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del film intitolato "MISSIONE DI PACE" pari al 20,06% (ventivirgolazeroseipercento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del



[Handwritten signature]



film determinato, in via provvisoria, in base al costo indicato nell'istanza di contributo, fino alla concorrenza di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) . Ai fini della restituzione, la quota di titolarità sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del film definito in sede di consuntivo.

La titolarità dei diritti ceduti verrà meno dopo che il Soggetto Beneficiario avrà provveduto al totale rimborso del contributo percepito.

Al Soggetto Beneficiario viene però attribuito l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia al fine di corrispondere allo Stato quanto di sua spettanza.

Qualora entro 5 (cinque) anni dalla data della prima erogazione del contributo, i proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento di spettanza dello Stato non fossero versati dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore per un importo almeno pari ad euro 120.000,00 (centoventimila/00), o al minor importo che dovesse risultare in sede di consuntivo, che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del decreto, restando ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento della quota necessaria al raggiungimento del predetto 30% la società BIANCAFILM S.r.l. quale Soggetto Beneficiario

cede

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato, la titolarità della totalità dei diritti e/o dei proventi di sfruttamento disponibili del film "MISSIONE DI PACE", derivanti dalla quota di proprietà della stessa, fino alla concorrenza di quanto erogato e per un periodo di 5 (cinque) anni.

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti ai sensi di quanto stabilito dall'art.18 del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

A puro titolo esemplificativo e non tassativo si precisano i proventi connessi ai diritti di sfruttamento previsti dalla normativa vigente:

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
 - b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay -TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home - video, D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;
 - c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti al Soggetto beneficiario, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:
 - il totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione
 - il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi al soggetto beneficiario giusta quanto previsto dal Dlgs n. 28 del 22/1/2004 e dal decreto
 - il totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato:
 - lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;
 - lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;
 - lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
 - lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.
- Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;
- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri;
 - tutto il materiale, relativo al film intitolato "MISSIONE DI PACE" e quindi, tra l'altro, in particolare, il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

vii) Notificato alla Siae il 6 Maggio 2011 ore 10,30
prot. 61988 (Atto datato 22-12-2010 e rogato
Dott. Mario Liguori notaio in Roma rep.
165757 r.o.c. 37899 reg. A.B. di Roma e
il 23-12-2010 al n. 36578 Serie 1 T)

NOTA DI TRASCRIZIONE SUL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO
TENUTO PRESSO LA SIAE

Del suesteso contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c. sottoscritto in data 9 dicembre 2010 e registrato in data _____ (il "Contratto") concluso fra la società BLANCA FILM S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Donatella Botti con sede in Roma, Via Fedele Lampertico e BNL-GRUPPO PARIBAS S.p.A. in persona del procuratore speciali con sede in Roma Via Veneto 119 (rispettivamente il "Produttore" e "BNL" e, unitamente, le Parti), con il quale - in relazione al film lungometraggio cinematografico di nazionalità italiana dal titolo provvisorio "MISSIONE DI PACE" diretto da Francesco Lagi e prodotto da Bianca Film S.r.l. (qui di seguito il "FILM") - le Parti hanno concordato quanto segue.

Il Produttore ha dichiarato e garantito a BNL che il Film ha i requisiti di eleggibilità culturale per i benefici di cui al D.M. 7 maggio 2009, pubblicato nella G.U. del 7 luglio 2009, recante Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche ("Decreto Produttori") e al D.M. 21 gennaio 2010, pubblicato nella G.U. del 13 aprile 2010, recante Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche ("Decreto Investitori").

Con il Contratto, il Produttore ha associato BNL nello sfruttamento economico del Film dietro un apporto in denaro ("Apporto") eseguito da BNL che sarà utilizzato dal Produttore per la copertura del costo di produzione del Film e che sarà recuperato in via prioritaria da BNL, con le modalità previste dal Contratto, dai Proventi Netti Italia, come definiti dal Contratto. Dopo detto recupero prioritario BNL avrà diritto agli Utili BNL-cesi come regolati dal Contratto.

viii) Notificato alla Siae il 30 Marzo
2012 alle ore 16,00 prot. n. 62547 (Atto
datato 03/08/2011 e registrato
all' A.E. Direzione Prov. I di Roma Uff.
Territoriale di Roma 1 in data 28/03/2012
al n. 7511 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui l'annotazione sul Pubblico Registro di Cinematografia in Roma del soprastato "Contratto di Mandato di Distribuzione" sottoscritto tra JP ENTERTAINMENT S.r.l. (nel proseguo denominata anche "JP" e/o "Mandataria"), con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam 21/A - 00184 Roma - Cod. Fiscale e Partita IVA n. 11534991002, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da una parte, e, dall'altra parte, Rai Cinema S.p.A (di seguito denominata anche come "Rai Cinema"), società con socio unico, con sede legale ed amministrativa in Piazza Adriana n. 12, 00193, Roma, Italia, C. F. e P. IVA 05895331006, REA n° 933368, Reg. Imprese di Roma 241512/1999 (Direzione e Coordinamento: Rai Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini n. 14, 00195 Roma), in persona dell'Amministratore Delegato, dott. PAOLO DEL BROCCO, e BIANCA FILM S.r.l., (di seguito denominata anche come "Bianca"), con sede in Via Fedele Lampertico, 7 - Roma, 00197, Italia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04398781007, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa Donatella Botti, queste ultime di seguito congiuntamente "Mandanti" e disgiuntamente "Mandante", con il quale Rai Cinema e Bianca hanno affidato congiuntamente a JP, che ha accettato, un mandato temporaneo, senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, ai fini della distribuzione dei diritti in sede cinematografica (di seguito "Diritti"), come meglio infra individuati, del film lungometraggio a prioriorità sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana dal titolo provvisorio "MISSIONE DI PACE" (già "IO E MIO ZIO") per la regia di Francesco Lagi (di seguito anche "Opera" e/o "Film"), realizzato sulla base del soggetto e della sceneggiatura di Umberto Contarello, Filippo Gravino, Francesco Lagi e Marco Pettenello, della durata di circa 90 minuti primi, colore, in Dolby Stereo Surround (in avanti "Film") nei territori di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino (congiuntamente anche "Territorio"). JP dovrà esercitare il mandato direttamente, senza poter affidare la distribuzione del Film a terzi subdistributori/ sub licenziatari. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, per Diritti si intende far riferimento al 100% (cento per cento) dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dell'Opera per la c.d. sede cinematografica (es: theatrical, non theatrical, public video), ossia tutti i diritti esclusivi di rappresentazione, proiezione e comunicazione del Film ad un pubblico presente in una sala cinematografica istituzionale, comprese le c.d. arce estive, i circuiti d'essai e quelle minori, e/o, comunque, in un locale o in uno spazio pubblico o aperto al pubblico che sia adibito, permanentemente o anche solo occasionalmente, alla pubblica rappresentazione di spettacoli cinematografici, sia con ingresso a pagamento che non a pagamento, anche nell'ambito di rassegne, retrospettive e simili eventi, nonché a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, mediante qualsivoglia sistema di comunicazione/proiezione/ rappresentazione, anche digitale, oggi esistente e/o di futura invenzione, ivi incluse le tecnologie di comunicazione via cavo/filo/satellite (c.d. E-Cinema), in lingua italiana, nel Territorio. Si conviene espressamente che gli sfruttamenti non theatrical dell'Opera nel Territorio dovranno essere previamente autorizzati per iscritto da Rai Cinema e Bianca di volta in volta. Il presente Mandato ha la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche italiane del Film, con esclusione di tacito rinnovo. La prima uscita cinematografica del Film nelle sale dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2011.

Bianca dichiara che l'Opera ha avuto il riconoscimento quale "film di interesse culturale" ed ha beneficiato, quale opera prima, di un contributo statale interamente destinato alla produzione, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e relativi decreti attuativi. Bianca dichiara altresì di avere presentato istanza per ottenere l'esonero dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le spese di distribuzione, ai sensi dell'Art.3.3 del D.M. 12 aprile 2007 "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica".

Sul presupposto ed alla condizione del positivo accoglimento da parte della competente Commissione del Mibac dell'istanza di esonero di cui sopra, JP ha provveduto ad elaborare e sottoporre all'approvazione di Rai Cinema e Bianca il piano di copie e lancio cinematografico nel Film che è allegato al presente accordo, ne forma parte integrante e sostanziale ad ogni effetto.

Nell'ambito delle voci di spesa concordate nel suddetto piano e nel rispetto dell'importo complessivo di €140.000,00= (centoquarantamila/00), JP avrà ogni più ampio potere in ordine alla esecuzione del piano di programmazione, alla definizione dei prezzi e delle percentuali di noleggio, fermo tutto quanto espressamente pattuito nel presente accordo.

Resta espressamente convenuto che il costo dell'ufficio stampa sarà sostenuto direttamente da Bianca e non rientra pertanto tra le voci di costo del Piano.

Bianca inoltre dovrà provvedere a richiedere ed ottenere, a proprie spese, il visto di censura del Film.

JP procederà inoltre ad organizzare il piazzamento delle copie, per un numero di circa 20 (venti) ed a negoziare, in linea con la prassi del settore, le percentuali di noleggio dovute agli esercenti nei limiti della percentuale alla stessa JP riconosciuta a titolo di provvigione.



Ferma restando la partecipazione dell'Opera alla settimana internazionale della critica al Festival Internazionale del Cinema di Venezia di cui si è tenuto conto del Piano allegato, resta inteso che ogni altra partecipazione a concorsi, festival, costi come ogni iniziativa promozionale di carattere eccezionale dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

JP avrà diritto a trattenere, quale compenso di distribuzione, una provvigione pari al 25% (venticinque per cento) del fatturato di noleggio cinematografico del Film. Tale provvigione deve intendersi comprensiva di ogni compenso e/o percentuale di spettanza degli agenti e/o incaricati di JP.

Ai fini del presente contratto, per "fatturato di noleggio cinematografico" si intende l'incasso del film al botteghino (c.d.Box Office), al netto degli importi dedotti sulla base della legge, dei regolamenti e della contrattazione individuale e/o collettiva (piccoli diritti musicali, quote di proventi destinati alla Siae, tasse e imposte, ecc.).

JP

Le Parti concordano che sarà investito nella distribuzione del Film un importo non superiore ad € 140.000,00- (centoquarantamila /00 Euro) (di seguito "Importo massimo"), quale totale delle voci di spesa indicate nell'allegato Piano di copie e lancio.

JP

Eventuali costi di distribuzione superiori all'Importo massimo dovranno essere previamente autorizzati per iscritto da Rai Cinema e Bianca, altrimenti resteranno ad esclusivo carico di JP e non potranno essere recuperati con i proventi della distribuzione.

I costi di distribuzione del Film, nei limiti del suddetto Importo massimo, saranno a carico di Rai Cinema e di Bianca secondo le rispettive quote dei Diritti, ossia 24% Rai Cinema e 76% Bianca.

Nell'adempimento dell'incarico conferito con il presente Contratto, JP si farà carico di anticipare la totalità dei costi di distribuzione concordati. Al riguardo, resta sin da ora inteso che:

1. JP avrà diritto di recuperare i costi dalla stessa anticipati con il 100% (cento per cento) dei proventi cinematografici, al netto della provvigione;
2. decorsi 3 (tre) mesi dalla prima proiezione cinematografica del Film nel Territorio, Rai Cinema e Bianca provvederanno a rimborsare a JP pro-quota i costi anticipati e non recuperati a 30 giorni fine mese data fattura che JP potrà emettere subordinatamente all'invio del terzo rendiconto mensile attestante l'importo dei costi non recuperati.



JP, successivamente all'integrale recupero ovvero al rimborso dei costi anticipati e non recuperati ai sensi del precedente Art.6), dovrà rimettere a Rai Cinema e Bianca pro-quota il 100% degli eventuali ulteriori proventi cinematografici maturati nel corso del presente Mandato, al netto della provvigione del 25%.

JP

1x) Notificato alle Siae il 30 Marzo 2012 alle ore 16,00 prod. n. 62548 (Otto dotto 27/10/2011 e regi. spinto all' A.E. Dir. Provinciale I di Roma Off. Territoriale di ROMA Trasferire al M. 7513 Serie 3 in data 28/03/2012)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui l'annotazione sul Pubblico Registro di Cinematografia in Roma del soprastesso "Atto di Modifica al Contratto di Mandato di Distribuzione" sottoscritto tra **JP ENTERTAINMENT S.r.l.** (nel prosieguo denominata anche "JP" e/o "Mandataria"), con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam 21/A - 00184 Roma - Cod. Fiscale e Partita IVA n. 11534991002, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, da una parte, e, dall'altra parte, **Rai Cinema S.p.A** (di seguito denominata anche come "**Rai Cinema**"), società con socio unico, con sede legale ed amministrativa in Piazza Adriana n. 12, 00193, Roma, Italia, C. F. e P. IVA 05895331006, REA n° 933368, Reg. Imprese di Roma 241512/1999 (Direzione e Coordinamento: Rai Radiotelevisione Italiana Spa Viale Mazzini n. 14, 00195 Roma), in persona dell'Amministratore Delegato, dott. PAOLO DEL BROCCO, e **BIANCA FILM S.r.l.**, (di seguito denominata anche come "**Bianca**"), con sede in Via Fedele Lampertico, 7 - Roma, 00197, Italia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04398781007, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dr.ssa Donatella Botti, questa ultime di seguito congiuntamente "Mandanti" e disgiuntamente "Mandante", con il quale Rai Cinema e Bianca, a modifica del mandato di distribuzione dei diritti in sede cinematografica (di seguito "Diritti") del film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana dal titolo provvisorio "**MISSIONE DI PACE**" (già "IO E MIO ZIO") per la regia di Francesco Lagi (di seguito anche "**Opera**" e/o "**Film**") affidato a JP con l'accordo del 03/08/2011, hanno convenuto di incrementare le spese di distribuzione cinematografica dell'Opera, investendo nella distribuzione l'importo di € 179.000,00 (centosettantanovemila Euro), da intendersi quale Importo Massimo ad ogni effetto, conformemente al nuovo Piano di Copie e Lancio allegato (in avanti "il Nuovo P&A"). Pertanto il Nuovo P&A sostituisce il precedente piano di distribuzione per complessivi € 140.000,00- inizialmente allegato al Contratto.

Resta fermo che JP anticiperà i costi di distribuzione sino all'Importo Massimo del Nuovo P&A autorizzato con il presente atto, nel rispetto delle voci di costo in esso indicate, e che i costi di distribuzione del Film, nei limiti del suddetto Importo massimo, saranno a carico di Rai Cinema e di Bianca secondo le rispettive quote dei Diritti (ossia 24% Rai Cinema e 76% Bianca).

Fermo restando quanto sopra, le Mandanti saranno tenute in solido a rimborsare alla Mandataria i costi di distribuzione non recuperati e non rimborsati nei termini previsti dal suddetto articolo.